CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese

Commissioni permanenti riunite
V Bilancio della Camera dei deputati
5ª Bilancio del Senato della Repubblica

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029
A.C. 3174-bis

Roma, 10 novembre 2026

Audizione di CONFLAVORO PMI

Conflavoro PMI
Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it presidenza@conflavoro.com 800911958

Indice

1. Sintesi. La posizione di Conflavoro PMI in una pagina

2. Tabella sinottica delle valutazioni e delle proposte

3. Considerazioni generali

4. Le tre priorità di Conflavoro PMI

4.1 Utile Zero. Detassare l'utile che resta in azienda

4.2 Energia. Correggere lo Scudo Energia PMI e avviare Bolletta Massima

4.3 Lavoro. Misure stabili e Tasse zero Under 35

5. Analisi delle disposizioni di interesse

5.1 Articolo 4

5.2 Articolo 5

5.3 Articolo 6

5.4 Articolo 7

5.5 Articolo 8

5.6 Articolo 9

5.7 Articolo 10

5.8 Articolo 12

5.9 Articolo 35

5.10 Articolo 36

5.11 Articolo 40

5.12 Articolo 42

5.13 Articolo 43

5.14 Articolo 44

5.15 Articolo 45

5.16 Articolo 46

5.17 Articolo 48

5.18 Articolo 52

5.19 Articolo 57

5.20 Articolo 59

5.21 Articolo 60

5.22 Articolo 61

5.23 Articolo 73

5.24 Articolo 83

5.25 Articolo 85

5.26 Articolo 86

5.27 Articolo 139, c. 7

6. Considerazioni conclusive

Allegato A. Le proposte emendative depositate

Allegato B. Dati e fonti richiamati nella memoria

Allegato C. Articolato delle proposte emendative

1. Sintesi. La posizione di Conflavoro PMI in una pagina

Conflavoro PMI riconosce al Governo una linea di prudenza nella gestione dei conti pubblici, in anni segnati da guerre, rincari dell'energia e inflazione, e la scelta di dare continuità a misure che hanno prodotto risultati, molte delle quali proposte dalla Confederazione nelle precedenti sessioni di bilancio. La flessibilità europea destinata al costo dell'energia, l'aliquota del 33 per cento fino a 55.000 euro, la detassazione degli aumenti da rinnovo, i fringe benefit, il trattamento integrativo per il turismo, il rifinanziamento della ZES unica e il canale energia riservato alle piccole e medie imprese non energivore vanno nella direzione giusta.

Il limite della manovra è un altro. Il capo dedicato alle misure di sostegno alle imprese consta di quattro articoli. Delle venti misure di sostegno esaminate in questa memoria, dieci valgono per il solo 2027. Delle sette misure rivolte alle imprese per investimenti, assunzioni e costi, cinque dipendono da un decreto attuativo o da un limite di spesa, mentre le sette misure sul reddito dei lavoratori sono tutte automatiche (Centro Studi Conflavoro PMI, elaborazione sul testo del disegno di legge).

Una manovra che sostiene i redditi senza sostenere chi li genera è una manovra a metà. Difendere le imprese oggi e investire sulle imprese domani non sono due manovre distinte, sono la stessa manovra.

Per questo la Confederazione concentra le proprie richieste su tre priorità, ciascuna già tradotta in testo emendativo, con onere e copertura, nell'articolato depositato insieme alla presente memoria.

Priorità	Che cosa chiediamo	Costo e copertura	Emend.
1. Utile Zero Detassare l'utile che resta in azienda	Esclusione dal reddito dell'utile accantonato e reinvestito entro due anni in beni strumentali, ricerca, energia, intelligenza artificiale e formazione, per tutte le imprese in contabilità ordinaria, con massimali di 200.000, 500.000 e 1 milione di euro per classe di ricavi, senza istanze, perizie o sportelli. In alternativa, credito d'imposta automatico del 40 per cento sugli investimenti delle PMI, 50 per cento per micro imprese e Mezzogiorno.	1.600 milioni annui a regime (2.800 di cassa nel 2028), coperti con l'aumento di 18 euro per 1.000 sigarette dell'accisa specifica, 5 punti in più sull'imposta dei giochi di abilità a distanza, fondo speciale di parte corrente e FISPE. Il credito alternativo vale 600 milioni nel 2027 e 800 nel 2028 e nel 2029, su fondo speciale di conto capitale.	n. 1 (art. 14 bis) n. 2 (art. 14 ter)
2. Energia Correggere lo Scudo Energia PMI e avviare Bolletta Massima	Anno 2027 coperto con contributo in bolletta e credito per l'autoproduzione. Articolo 83 corretto, riserva del 60 per cento alle micro e piccole imprese, reinvestimento al 50 per cento in 48 mesi, canale de minimis senza domanda. Bolletta Massima, percorso di convergenza del prezzo dell'energia verso la media dell'area euro entro il 2030. Energia in Fabbrica, credito per autoproduzione, accumulo ed efficienza nel 2028 e nel 2029.	Scudo Energia 2027, 1.500 milioni di contributo (FISPE) e 1.000 milioni di credito con lo stanziamento 2027 dell'articolo 83, che il testo iscrive in bilancio pur agevolando solo i consumi dal 2028. Bolletta Massima, dotazione iniziale del fondo di 500 milioni nel 2027 e nel 2028, poi alimentato dai contratti per differenza. Energia in Fabbrica, 450 milioni nel 2028 e nel 2029 su proventi d'asta ETS.	n. 13 (artt. 83 bis a 83 quinquies) n. 13-bis (art. 83) n. 11 (art. 78 bis) n. 12 (art. 79 bis)

Priorità	Che cosa chiediamo	Costo e copertura	Emend.
3. Lavoro Misure stabili e Tasse zero Under 35	Fringe benefit a 2.000 e 3.000 euro a regime con franchigia. Detassazione degli aumenti da rinnovo e degli aumenti individuali per il triennio. Tasse zero Under 35, esenzione fiscale e contributiva per 36 mesi sulla prima assunzione stabile di un giovane in una PMI, con beneficio certo all'assunzione. Premi di produttività all'1 per cento a regime, trasferte a 55 e 90 euro, notturni e festivi prorogati ed estesi alle micro e piccole imprese.	Fringe benefit 490 milioni nel 2027, 1.300 nel 2028, 1.270 dal 2029 (FISPE e spese rimodulabili). Tasse zero Under 35, 345 milioni nel 2027, 880 nel 2028, 1.320 nel 2029 (Programma nazionale giovani, donne e lavoro e FISPE). Premi 455 milioni nel 2028 e 465 dal 2029 (FISPE). Notturni e festivi 280 milioni nel 2027 (Fondo sociale occupazione e formazione e fondo speciale di parte corrente). Aumenti da rinnovo e individuali 150 milioni nel 2027 e 1.010 nel 2028 e nel 2029 (spese rimodulabili), trasferte 300 milioni nel 2027 e 270 dal 2028 (FISPE).	n. 4 (art. 45) n. 8 (art. 6 bis) n. 3 (art. 42 bis) n. 5, 6, 7

Completano il pacchetto il credito d'imposta per la sicurezza sul lavoro (n. 9), Ricerca in Fabbrica (n. 10), la destinazione selettiva del concorso statale sul payback dei dispositivi medici (n. 14), la sezione speciale del Fondo di garanzia per il capitale circolante (n. 15), l'abrogazione di plastic e sugar tax e la correzione degli articoli 35 e 36, che sottraggono liquidità alle imprese regolari. La Confederazione chiede infine che una parte delle risorse richieste al settore finanziario e assicurativo torni al sistema produttivo sotto forma di credito e di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese.

2. Tabella sinottica delle valutazioni e delle proposte

La tabella riepiloga, nell'ordine del disegno di legge, la valutazione della Confederazione su ciascuna disposizione esaminata, la proposta in sintesi e la proposta emendativa corrispondente nell'articolato depositato. Il punto della memoria in cui la disposizione è analizzata è indicato nella prima colonna.

Punto	Disposizione	Valutazione	Proposta di Conflavoro in sintesi	Emend.
5.1 Art. 4	Detrazioni per il recupero edilizio e l'efficientamento energetico, 50 e 36 per cento, bonus mobili, elettrodomestici	Positiva con condizioni	Orizzonte biennale con estensione delle aliquote al 2028, rimborso ai venditori entro 60 giorni	
5.2 Art. 5	Cedolare secca al 21 per cento, 10 nelle città metropolitane, sui negozi C/1 fino a 200 mq	Positiva con condizioni	Estensione ai rinnovi a canone invariato, alle unità C/3, aliquota del 10 per cento nei comuni sotto 5.000 abitanti e nelle aree interne	
5.3 Art. 6	Imposta sostitutiva del 5 per cento sugli aumenti da rinnovo, soglia 33.000 euro	Positiva con condizioni	Misura triennale, riduzione graduale oltre soglia, estensione agli aumenti individuali fino a 3.000 euro	n. 8
5.4 Art. 7	Imposta sostitutiva del 15 per cento su notturni, festivi e turni entro 1.500 euro	Positiva con condizioni	Limite a 3.000 euro nelle imprese fino a 50 addetti, trasferte a 55 e 90 euro, mensa a 7 euro	n. 6
5.5 Art. 8	Trattamento integrativo del 15 per cento nel turismo fino al 30 settembre 2027	Positiva con condizioni	Termine al 31 dicembre 2027, stabilizzazione, estensione alle imprese sotto 50 dipendenti degli altri settori	n. 7
5.6 Art. 9	Aliquota IRPEF del 33 per cento fino a 55.000 euro, forfettario a 100.000 euro	Positiva	Stabilizzazione, semplificazione del regime ordinario oltre la soglia	
5.7 Art. 10	Dividendi ai lavoratori esenti al 50 per cento entro 1.500 euro	Parzialmente positiva	Estensione alle quote di Srl e agli strumenti partecipativi, premi di produttività all'1 per cento a regime	n. 5
5.8 Art. 12	Credito d'imposta del 30 per cento sui canoni cloud, 30 milioni annui	Parzialmente positiva	Dotazione adeguata alla platea, voucher AI per le micro e piccole imprese, Ricerca in Fabbrica	n. 10
5.9 Art. 35	Ritenuta d'acconto tra imprese raddoppiata, 1 per cento nel 2028 e 2 dal 2029	Negativa	Aliquote vigenti o esclusione delle imprese fino a 50 dipendenti, compensazione libera dei crediti	
5.10 Art. 36	Soglia dei carichi che inibisce la compensazione ridotta da 50.000 a 30.000 euro	Negativa	Esclusione dei carichi rateizzati, sospesi o in definizione, compensazione con i medesimi carichi	
5.11 Art. 40	Plastic tax e sugar tax differite al 1° luglio 2027	Negativa	Abrogazione definitiva	
5.12 Art. 42	Esoneri per assunzioni di donne, giovani e nella ZES prorogati al 2027	Positiva	Prenotazione delle risorse all'assunzione. Tasse zero Under 35 per 36 mesi nelle PMI	n. 3
5.13 Art. 43	Maggiorazione della deduzione per nuove assunzioni, 80 per cento madri e 40 giovani	Parzialmente positiva	Utile Zero, esclusione dal reddito dell'utile reinvestito. Credito d'imposta premiale per gli investimenti in sicurezza	n. 1, 2, 9
5.14 Art. 44	Flat tax dell'1 per cento sugli incrementi reddituali dei giovani	Positiva con condizione	Applicazione d'ufficio del regime più favorevole, estensione dell'imposta sostitutiva agli aumenti individuali fino a 3.000 euro	n. 8

Punto	Disposizione	Valutazione	Proposta di Conflavoro in sintesi	Emend.
5.15 Art. 45	Fringe benefit a 1.000 e 2.000 euro per il solo 2027	Positiva con condizione	2.000 e 3.000 euro a regime, soglia trasformata in franchigia	n. 4
5.16 Art. 46	Osservatorio sull'intelligenza artificiale, 5 milioni	Positiva	Voucher AI per le micro e piccole imprese, formazione attraverso i fondi interprofessionali	
5.17 Art. 48	Qualifica artigiana conservata oltre i limiti dopo sette anni di iscrizione	Positiva condizionata	Requisito ridotto a cinque anni, coordinamento con la legge quadro	
5.18 Art. 52	Fondo per l'uscita dal mercato del lavoro, 850 milioni annui	Positiva condizionata	Quota al contratto ponte per la staffetta generazionale	
5.19 Art. 57	Bonus di 100 euro mensili alle madri con due o più figli	Positiva con condizioni	Estensione al primo figlio fino a dieci anni, ripristino della decontribuzione	
5.20 Art. 59	Congedo parentale indennizzato esteso	Parzialmente positiva	Misura piena dal primo figlio, revisione strutturale dei congedi	
5.21 Art. 60	Voucher per i servizi all'infanzia dei lavoratori autonomi, 500 euro per tre mesi	Positiva	Dotazione rafforzata, durata di almeno sei mesi	
5.22 Art. 61	Reddito di libertà per le donne vittime di violenza	Estremamente positiva	Nessuna modifica	
5.23 Art. 73	Payback dispositivi medici, concorso statale di 350 milioni annui	Parzialmente positiva	Concorso selettivo con esenzione per le imprese fino a 10 milioni di ricavi, estensione al 2019	n. 14
5.24 Art. 83	Sostegno temporaneo al costo dell'energia per le PMI non energivore	Parzialmente positiva	contributo e credito per il 2027, riserva del 60 per cento alle micro e piccole, reinvestimento al 50 per cento, canale de minimis, Bolletta Massima, Energia in Fabbrica	n. 11, 12, 13, 13-bis
5.25 Art. 85	Credito d'imposta ZES unica, 2.400 milioni nel 2027	Positiva	Certezza della percentuale di credito al momento dell'investimento	
5.26 Art. 86	Attuazione del Codice degli incentivi	Positiva	Quota delle risorse a strumenti automatici per le micro e piccole imprese, Ricerca in Fabbrica	n. 10
5.27 Art. 139, c. 7	Fondo di garanzia PMI, limite di impegni a 120 miliardi	Positiva	Sezione speciale 2027/2028 con garanzia all'80 per cento, elevabile al 90, sul circolante fino a 500.000 euro	n. 15

3. Considerazioni generali

La Legge di Bilancio per il 2027 è l'ultima della legislatura e cade in una fase in cui il quadro economico si ripresenta di nuovo fortemente critico. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 vale, secondo quanto comunicato dal Governo, circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, una dimensione superiore ai 23,5 miliardi indicati nel Documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione europea a metà ottobre. Una quota rilevante delle risorse, circa 9 miliardi, secondo quanto illustrato in sede di presentazione, è assorbita dalla conferma di misure in scadenza alla fine del 2026. Per le imprese, e per le piccole e medie imprese in particolare, la manovra arriva in un momento nel quale gli shock esterni si sommano a debolezze strutturali mai risolte, e nel quale dal provvedimento conclusivo della legislatura ci si sarebbe attesi un indirizzo chiaro sulla politica per chi produce.

Lo scenario internazionale è tornato a essere dominato dall'energia. Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto che ha coinvolto l'Iran hanno determinato un nuovo rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, che si è rapidamente trasmesso all'inflazione e alle scelte di politica monetaria. In Italia, secondo le stime preliminari dell'ISTAT, a ottobre l'inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua, dal 4,2% di settembre, il livello più alto dall'agosto 2023, trainata dai beni energetici (+31,4%) e in particolare dagli energetici regolamentati (+59,5%). Già ad agosto i prezzi alla produzione dell'industria risultavano in crescita del 10,9% su base annua, con un aumento del 34,5% della componente energetica. La Banca centrale europea ha aumentato due volte i tassi di riferimento nel corso dell'anno, portando il tasso sui depositi al 2,50%, livello confermato nella riunione del 29 ottobre. Per le imprese il costo del credito torna così a salire proprio mentre aumenta il fabbisogno di liquidità e le attività economiche chiaramente ne risentono. Secondo la stima preliminare dell'ISTAT, nel terzo trimestre 2026 il PIL è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con una crescita tendenziale rallentata allo 0,8% e una crescita acquisita per l'anno pari allo 0,8%, inferiore all'1,0% stimato per il 2026 nel Documento programmatico di finanza pubblica. La stazionarietà è la sintesi di una crescita dei servizi e dell'agricoltura e di una flessione dell'industria. La produzione industriale ha registrato ad agosto un calo dell'1,3% rispetto a luglio e una diminuzione dell'1,1% nella media del trimestre giugno-agosto rispetto ai tre mesi precedenti. Sul fronte estero, a settembre l'export verso i paesi extra Ue è diminuito su base congiunturale per il secondo mese consecutivo, con una flessione su base annua delle vendite verso gli Stati Uniti (meno 6,6%), mercato che nel 2025 ha assorbito il 10,8% delle esportazioni italiane di beni, una quota più elevata di quella dei principali partner europei. Il clima di fiducia mostra un andamento divergente. A ottobre quello delle imprese migliora, sostenuto dai servizi di mercato e dalle costruzioni, mentre quello dei consumatori diminuisce per il secondo mese consecutivo, con un marcato peggioramento dei giudizi sul clima economico generale.

Il quadro di finanza pubblica riflette questi vincoli. Il Documento programmatico di finanza pubblica, deliberato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026, stima nello scenario programmatico una crescita del PIL dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Con l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 per le spese in materia di difesa e di energia, pari a circa lo 0,3% del PIL per ciascuna finalità nel 2027 e nel 2028, l'indebitamento netto risale dal 2,9% del 2026 al 3,4% del 2027, per scendere al 3,2% nel 2028 e al 2,3% nel 2029, con un debito pubblico al 138,5% del PIL nel 2027. A questo si aggiunge la chiusura del ciclo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che negli ultimi anni ha sostenuto in misura rilevante la domanda di investimenti e gli strumenti di incentivo alle imprese, e la cui funzione andrebbe ora assicurata con risorse e strumenti ordinari.

In questo scenario le piccole e medie imprese sono le più esposte, per ragioni che attengono alla loro stessa struttura. Sono le prime a subire il rincaro dell'energia, perché connesse in bassa e media tensione, prive della forza contrattuale necessaria per accedere a contratti di fornitura di lungo periodo e, nella grande maggioranza, escluse dalle compensazioni riservate alle imprese energivore.

Sono le più dipendenti dalla domanda interna, e quindi dal potere d'acquisto delle famiglie, che l'inflazione energetica torna a comprimere. Sono le più sensibili al costo del denaro, perché si finanziano quasi esclusivamente attraverso il credito bancario e dispongono di un patrimonio proprio ridotto, e la fase di rialzo dei tassi ne accresce gli oneri finanziari proprio mentre cresce il fabbisogno di capitale circolante.

A questi fattori congiunturali si sommano debolezze strutturali che la Confederazione segnala da anni e che nessuna manovra recente ha affrontato in modo organico. La sottocapitalizzazione, alimentata da un sistema fiscale che non premia l'utile reinvestito in azienda. Il divario di produttività rispetto alle imprese di maggiori dimensioni e ai concorrenti europei, legato a livelli di investimento in innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale ancora insufficienti. La difficoltà di reperire personale qualificato, che si aggrava con l'uscita dal lavoro delle generazioni più numerose e con il trasferimento all'estero di molti giovani. Il peso del costo del lavoro, che limita la capacità di assumere e di riconoscere retribuzioni più elevate. Un sistema di incentivi che continua a essere costruito su bandi, procedure a sportello, certificazioni e limiti di spesa, maggiormente fruibile da chi dispone di uffici tecnici e consulenti e di fatto precluso a gran parte delle micro e piccole imprese.

Il risultato è un sistema produttivo che resiste, come dimostra la capacità di molte imprese di presidiare i mercati esteri anche in presenza di misure tariffarie, con un export verso i paesi extra Ue cresciuto del 5,8% nei primi nove mesi dell'anno, ma che fatica a crescere, a investire e a trasformarsi. Non è una condizione destinata a risolversi da sola. Senza un intervento mirato, il rischio è che lo shock energetico e l'aumento del costo del credito colpiscano proprio la parte del tessuto produttivo che ha sostenuto l'economia negli anni più difficili.

Conflavoro PMI condivide la ratio di fondo della manovra. In un contesto di finanza pubblica vincolato, garantire la sostenibilità dei conti pubblici è una condizione imprescindibile, perché preserva la fiducia dei mercati, contiene il costo del debito e, in ultima analisi, protegge le stesse imprese da futuri aumenti della pressione fiscale. È condivisibile la scelta di destinare la flessibilità europea al costo dell'energia, che rappresenta oggi la prima emergenza del sistema produttivo, così come la conferma delle misure per i redditi da lavoro e per le famiglie, dall'estensione ai redditi fino a 55.000 euro dell'aliquota IRPEF del 33% alla tassazione agevolata degli aumenti contrattuali e del lavoro notturno, festivo e a turni, fino ai fringe benefit e al trattamento integrativo per il turismo. Più di una di queste misure corrisponde a richieste avanzate dalla Confederazione nel corso delle precedenti sessioni di Bilancio di questa legislatura.

Ma proprio perché si tratta dell'ultima manovra della legislatura, le imprese si sarebbero attese un segnale più forte. Le leggi di bilancio degli ultimi anni sono state presentate, con argomenti che la Confederazione ha ritenuto ragionevoli, come manovre di consolidamento e di transizione, in attesa di una fase nella quale sarebbe stato possibile rivolgere maggiore attenzione alla crescita del sistema produttivo. Nell'audizione sulla manovra 2026 Conflavoro aveva osservato che quella legge di bilancio poteva rappresentare un passaggio intermedio verso l'ultima manovra della legislatura, destinata ad assumere una connotazione più definita in termini di visione economica. Questa attesa non trova riscontro nel testo oggi all'attenzione del Parlamento. Il disegno di legge prosegue lungo la stessa traiettoria, distribuisce le risorse disponibili tra conferme e interventi puntuali e non contiene un disegno organico per l'impresa che produce.

La tesi trova conferma nella struttura stessa del provvedimento. Il capo dedicato alle misure di sostegno alle imprese consta di soli quattro articoli. Un regime per i redditi agrari (art. 11), un credito d'imposta per i canoni di cloud computing con una dotazione di 30 milioni di euro annui (art.12) e due misure di riorganizzazione patrimoniale, l'assegnazione agevolata dei beni ai soci (art. 13) e la rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 14), che producono gettito per l'erario. Non vi sono misure per la capitalizzazione delle imprese e per l'utile reinvestito, né strumenti automatici di sostegno agli investimenti delle piccole imprese, né interventi per la ricerca, l'innovazione e l'adozione dell'intelligenza artificiale commisurati alla grande sfida contemporanea, né una riduzione strutturale del costo del lavoro dal lato dell'impresa, che la Confederazione indica da anni come l'urgenza più incombente. Le risorse quantitativamente rilevanti per il sistema produttivo si concentrano sul credito d'imposta per la ZES unica, misura che la Confederazione sostiene ma che per sua natura riguarda attualmente solo gli investimenti nel Mezzogiorno, e sul capo energia, con il sostegno al prezzo dell'elettricità per le piccole e medie imprese non energivore.

Un secondo elemento va nella stessa direzione. La temporaneità. L'estensione dello scaglione IRPEF, la detassazione degli aumenti da rinnovo, le soglie dei fringe benefit, il trattamento integrativo del turismo, gli esoneri contributivi per le assunzioni e la maggiorazione della deduzione per i nuovi assunti sono disposti per il solo 2027, e diversi esoneri operano entro limiti di spesa raggiunti i quali le domande non sono più accolte. Ogni anno le imprese tornano a

programmare politiche retributive e piani di assunzione su misure di cui non conoscono la sorte nell'esercizio successivo, o di cui non hanno la certezza di beneficiare. La stabilità dell'incentivo è essa stessa una condizione della sua efficacia, e una politica per le imprese fatta di proroghe annuali non può essere qualificata come una vera e propria politica industriale strutturata.

Sul fronte delle coperture, la manovra chiede un contributo ai settori finanziario, assicurativo ed energetico, al comparto dei giochi e dei tabacchi, oltre che alle amministrazioni centrali. Conflavoro ribadisce quanto già sostenuto nell'audizione sulla manovra 2025, ovvero che le risorse richieste al settore finanziario dovrebbero tornare, almeno in parte, al sistema produttivo sotto forma di credito e di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese.

Alla XVI Assemblea Nazionale, svoltasi a Roma il 30 settembre 2026, la Confederazione ha presentato alle istituzioni le proprie proposte per la Legge di Bilancio 2027 a partire da una tesi semplice. Una manovra che sostiene i redditi senza sostenere chi li genera è una manovra a metà. I salari crescono in modo duraturo solo se crescono le imprese che li pagano, e la domanda interna si sostiene nel tempo solo se il sistema produttivo è messo in condizione di investire. Difendere il sistema produttivo nell'immediato e investire sulle PMI nel medio periodo non possono essere alternative, ma devono essere le due gambe della stessa politica economica.

Fatte queste premesse, la memoria indica nella sezione 4 le tre priorità della Confederazione e riporta nella sezione 5 le valutazioni analitiche di Conflavoro PMI sulle disposizioni di maggiore interesse per il comparto rappresentato, secondo l'ordine del disegno di legge, con l'indicazione per ciascuna della valutazione, delle proposte di modifica e del riferimento alle proposte emendative depositate.

4. Le tre priorità di Conflavoro PMI

Le richieste della Confederazione sono molte, come documenta la sezione 5. Tre, però, decidono se questa manovra parla alle imprese che producono. Sono quelle che il Presidente Nazionale illustra in audizione e che la memoria sviluppa qui con il dato, la proposta, il costo e la copertura. I dati richiamati sono tratti dalla nota del Centro Studi Conflavoro PMI che accompagna la memoria, costruita su fonti ufficiali e sul testo del disegno di legge.

4.1 Utile Zero. Detassare l'utile che resta in azienda

Il problema

L'utile che resta in azienda per comprare un macchinario è oggi tassato come l'utile che viene distribuito ai soci. È il meccanismo che alimenta la sottocapitalizzazione delle piccole imprese e che spiega perché il divario di investimento tra piccole e grandi continua ad allargarsi. Secondo l'ISTAT, nel 2024 la spesa in ricerca e sviluppo è calata del 13,7 per cento nelle piccole imprese e del 5,2 per cento nelle medie, mentre è cresciuta del 6,4 per cento nelle grandi. Nel Censimento permanente delle imprese 2025 la quota di imprese innovatrici è scesa dal 38,2 per cento del triennio 2016-2018 al 37,3 per cento e le imprese tra 10 e 49 addetti hanno perso 3,3 punti, mentre le grandi restano intorno all'80 per cento. La riduzione condizionata dell'aliquota IRES introdotta per il 2025 ha operato per un solo periodo d'imposta e, secondo le stime di microsimulazione dell'ISTAT, avvantaggia l'1,4 per cento delle società di capitali, in prevalenza imprese con almeno due milioni di fatturato.

Il disegno di legge non contiene misure per la capitalizzazione né per l'utile reinvestito. L'unico strumento per gli investimenti delle piccole imprese, il credito sui canoni cloud dell'articolo 12, ha una dotazione di 30 milioni e rinvia a un decreto attuativo con procedura a sportello.

La proposta

Utile Zero. La quota di utile dell'esercizio accantonata a riserva e reinvestita entro il secondo periodo d'imposta successivo in beni strumentali nuovi, ricerca e innovazione, autoproduzione ed efficienza energetica, programmi informatici e intelligenza artificiale, formazione del personale non concorre al reddito imponibile. La misura si applica a tutte le imprese in contabilità ordinaria a prescindere dalla forma giuridica, con massimali di 200.000 euro fino a 2 milioni di ricavi, 500.000 euro fino a 10 milioni e 1 milione oltre. La riserva è indisponibile per quattro esercizi, i beni restano in azienda per tre, la quota non reinvestita è ripresa a tassazione con interessi. L'accesso è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme sulla sicurezza e non richiede istanze, perizie o certificazioni, basta l'indicazione in dichiarazione dei redditi. La misura è generale e non costituisce aiuto di Stato.

In alternativa, per raggiungere anche le imprese in contabilità semplificata o prive di base imponibile, un credito d'imposta automatico sugli investimenti delle PMI, pari al 40 per cento dei costi fino a 300.000 euro annui, elevato al 50 per cento per le micro imprese e per il Mezzogiorno, e al 20 per cento sulla quota fino a 1 milione, con prenotazione cronologica entro un limite di spesa e diritto che sorge all'accettazione dell'ordine.

Costo e copertura

Utile Zero vale 1.600 milioni di euro annui di competenza, 2.800 milioni di cassa nel 2028 per effetto della neutralizzazione degli acconti. La copertura è indicata nell'articolato con misure quantificate. 800 milioni dall'aumento di 18 euro per 1.000 sigarette dell'accisa specifica e dell'onere fiscale minimo dal 2028, circa 44 centesimi a pacchetto IVA compresa. 150 milioni da 5 punti in più sull'imposta dei giochi di abilità a distanza, senza toccare gli apparecchi da intrattenimento. 1.600 milioni nel 2028 e 400 nel 2029 dal fondo speciale di parte corrente. 250 milioni nel 2028 e nel 2029 e 650 milioni dal 2030 dal FISPE. Il credito alternativo vale 600 milioni nel 2027 e 800 milioni in ciascuno degli anni 2028 e 2029, coperti sul fondo speciale di conto capitale.

> **Riferimenti.** Proposte emendative n. 1 (articolo 14 bis) e n. 2 (articolo 14 ter, versioni A e B alternative). Disposizioni del disegno di legge interessate, articoli 12, 43 e 86. Analisi ai punti 5.8, 5.13 e 5.26.

4.2 Energia. Correggere lo Scudo Energia PMI e avviare Bolletta Massima

Il problema

Nel 2025 il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica si è attestato a 115,94 euro per megawattora, contro 61,1 euro in Francia e 65,3 euro in Spagna. Le piccole imprese, connesse in bassa e media tensione, pagano per intero questo differenziale perché non accedono ai contratti di lungo periodo né alle compensazioni riservate alle imprese energivore. Nell'ottobre 2026 i prezzi dei beni energetici sono cresciuti del 31,4 per cento su base annua e l'inflazione ha raggiunto il 5,4 per cento. Nel Censimento permanente 2025 l'ISTAT rileva che 156.000 imprese con almeno tre addetti, il 15,6 per cento del totale e il 20,2 per cento nell'industria in senso stretto, indicano il costo dell'energia come ostacolo alla propria competitività.

L'articolo 83 accoglie nel principio lo Scudo Energia PMI proposto dalla Confederazione dalla XV Assemblea Nazionale, un canale di sostegno riservato alle piccole e medie imprese non energivore. Presenta però quattro criticità. Il 2027, l'anno dello shock, è escluso dai consumi agevolabili. L'obbligo di reinvestire il 100 per cento dell'aiuto è il doppio del 50 per cento che la disciplina europea richiede alle imprese energivore. Non c'è una riserva per le imprese più piccole. I tempi sono legati all'autorizzazione europea e dal 2029 la misura è finanziata sugli oneri di sistema che le stesse PMI pagano in bolletta.

La proposta

Scudo Energia PMI per il 2027. Coprire il 2027, escluso dai consumi agevolabili dell'articolo 83, con un contributo straordinario in bolletta pari al 30 per cento della componente energia per le micro, piccole e medie imprese con costi energetici superiori al 15 per cento del fatturato, applicato dai venditori senza domanda sulla base dei dati delle fatture elettroniche, e con un credito d'imposta del 30 per cento, 40 per le micro e piccole, cedibile alle banche, sugli investimenti 2027 in autoproduzione, accumulo ed efficienza. Fissare in legge una riserva non inferiore al 60 per cento delle risorse per le micro e piccole imprese, ricondurre l'obbligo di reinvestimento al 50 per cento con termine di 48 mesi, conservare in bilancio le risorse non impegnate per effetto dei tempi dell'autorizzazione europea.

Bolletta Massima. Un prezzo di riferimento massimo della componente energia per le PMI connesse in bassa e media tensione, allineato alla media ponderata dei prezzi all'ingrosso degli altri Paesi dell'area euro, con la differenza riconosciuta in bolletta come componente compensativa erogata dalla CSEA tramite i venditori. La compensazione è alimentata da un fondo per la convergenza dei prezzi finanziato dai contratti per differenza a due vie offerti dal GSE su base volontaria ai produttori rinnovabili esistenti non incentivati. L'obiettivo è azzerare entro il 2030 il divario con la media dell'area euro, verificato dalla relazione annuale dell'ARERA alle Camere. L'energia dei contratti per differenza è destinata in via prioritaria ai contratti di lungo termine delle PMI, anche in forma aggregata.

Energia in Fabbrica. Un credito d'imposta del 30 per cento, elevato al 40 per cento per le micro e piccole imprese, per autoproduzione da fonti rinnovabili, accumulo ed efficienza energetica negli anni 2028 e 2029, che dà continuità al credito previsto per il 2027 nello Scudo e rende sostenibile l'obbligo di investimento anche per chi non dispone di liquidità.

Costo e copertura

Lo Scudo per il 2027 vale 1.500 milioni per il contributo in bolletta, a valere sul FISPE, e 1.000 milioni per il credito, coperti con lo stanziamento per il 2027 dell'articolo 83, comma 3, che il testo iscrive in bilancio pur agevolando i soli consumi dal 2028 e che la proposta destina all'anno dello shock. L'articolo 83 ter è inserito tra gli interventi autorizzati dall'articolo 76 nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale, a parità di importo complessivo. Bolletta Massima richiede una dotazione iniziale del fondo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 sul fondo speciale di parte corrente, mentre i contratti per differenza non comportano oneri. Energia in Fabbrica vale 450 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, coperti per 250 milioni con la quota dei proventi delle aste CO2 assegnata al Ministero dell'ambiente e per 200 milioni con il fondo speciale di conto capitale. Le correzioni all'articolo 83 su riserva, reinvestimento e canale de minimis non comportano oneri.

> **Riferimenti.** Proposte emendative n. 13 (articoli da 83 bis a 83 quinquies), n. 13-bis (modifiche all'articolo 83), n. 11 (articolo 78 bis) e n. 12 (articolo 79 bis). Disposizione del disegno di legge interessata, articolo 83. Analisi al punto 5.24.

4.3 Lavoro. Misure stabili e Tasse zero Under 35

Il problema

Quasi tutte le misure sul lavoro del disegno di legge valgono per il solo 2027. Lo scaglione IRPEF, la detassazione degli aumenti da rinnovo, le soglie dei fringe benefit, il trattamento integrativo per il turismo, gli esoneri per le assunzioni e la maggiorazione della deduzione per i nuovi assunti scadono il 31 dicembre 2027. Un'impresa che assume a tempo indeterminato prende una decisione di lungo periodo e un incentivo di dodici mesi, per di più soggetto a un limite di spesa che può esaurirsi dopo la decisione di assumere, pesa poco nella sua programmazione. Una politica per il lavoro fatta di proroghe annuali non è una politica industriale.

Il nodo dei giovani aggrava il quadro. Secondo l'ISTAT tra il 2019 e il 2024 sono espatriati 247.000 cittadini italiani tra i 25 e i 34 anni a fronte di 86.000 rientri, con una perdita netta di 161.000 giovani, di cui 78.000 laureati. Nelle piccole imprese, inoltre, gli aumenti retributivi passano in prevalenza da riconoscimenti individuali del titolare e non dalla contrattazione di secondo livello, e restano esclusi da ogni agevolazione. I fringe benefit, l'unico strumento di welfare attivabile unilateralmente dal datore di lavoro, riguardano circa 3 milioni di lavoratori, secondo la relazione tecnica al decreto-legge n. 115 del 2022, e dal 2028 tornerebbero al limite di 258,23 euro.

La proposta

Stabilità. Fringe benefit a 2.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 3.000 euro per i lavoratori con figli e per i giovani fino a 30 anni, a regime dal 2027, con la soglia trasformata in franchigia così che concorra al reddito la sola parte eccedente. Imposta sostitutiva sugli aumenti da rinnovo e sugli aumenti individuali fino a 3.000 euro per il triennio 2027/2029. Premi di produttività all'1 per cento a regime dal 2028. Indennità di trasferta aggiornate a 55 e 90 euro. Trattamento integrativo del 15 per cento su notturni e festivi prorogato al 31 dicembre 2027 ed esteso ai lavoratori delle imprese con meno di cinquanta dipendenti degli altri settori.

Tasse zero Under 35. Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle PMI tra il 2027 e il 2029 di giovani sotto i 35 anni al primo impiego stabile, esenzione totale per 36 mesi dai contributi a carico dell'impresa e del lavoratore e dall'IRPEF sulla retribuzione fino a 35.000 euro annui. Per una retribuzione di 23.000 euro il netto del lavoratore cresce di circa il 20 per cento e il costo per l'impresa scende di circa il 22 per cento. Il beneficio è automatico, verificato sulle banche dati dell'INPS senza istanze né graduatorie, e assistito da presìdi di equilibrio, incremento occupazionale netto, trattamento economico non inferiore a quello complessivo del contratto di riferimento, divieto di licenziamenti economici nei sei mesi precedenti e revoca per quelli successivi.

Costo e copertura

I fringe benefit strutturali valgono 490 milioni nel 2027, 1.300 milioni nel 2028 e 1.270 milioni annui dal 2029, coperti sul FISPE e sulle spese rimodulabili dei Ministeri. Tasse zero Under 35 vale 345 milioni nel 2027, 880 nel 2028, 1.320 nel 2029, 1.125 nel 2030, 555 nel 2031 e 120 nel 2032, coperti con le risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro per la quota riferita ai lavoratori svantaggiati e con il FISPE. I premi di produttività valgono 455 milioni nel 2028 e 465 dal 2029 sul FISPE. La proroga ed estensione dei notturni e festivi vale 280 milioni nel 2027, per 180 milioni sul Fondo sociale per occupazione e formazione e per 100 milioni sul fondo speciale di parte corrente. Gli aumenti da rinnovo e individuali valgono 150 milioni nel 2027, per i soli aumenti individuali, e 1.010 milioni in ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 110 nel 2030 sulle spese rimodulabili. L'aggiornamento delle indennità di trasferta vale 300 milioni nel 2027 e 270 milioni annui dal 2028 sul FISPE.

> **Riferimenti.** Proposte emendative n. 3 (articolo 42 bis), n. 4 (articolo 45), n. 5 (articolo 10 bis), n. 6 (articolo 7 bis), n. 7 (articolo 8) e n. 8 (articolo 6 bis). Disposizioni del disegno di legge interessate, articoli 6, 7, 8, 9, 42, 43, 44 e 45. Analisi ai punti da 5.3 a 5.6 e da 5.12 a 5.15.

5. Analisi delle disposizioni di interesse

Le disposizioni sono esaminate nell'ordine del disegno di legge. Per ciascuna sono riportati il contenuto, la valutazione della Confederazione, le proposte di modifica e il riferimento alle proposte emendative depositate.

TITOLO II, Misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e in materia fiscale

Capo I, Misure in favore delle famiglie e dei lavoratori

5.1 Articolo 4. Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici

L'articolo interviene sulle detrazioni fiscali per il patrimonio edilizio attraverso disposizioni transitorie inserite nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027. Per le spese sostenute nel 2027 sono confermate, in un impianto unitario, le detrazioni per gli interventi antisismici, per la riqualificazione energetica degli edifici e per il recupero del patrimonio edilizio, tutte nella misura del 50% per gli interventi sull'abitazione principale eseguiti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e del 36% negli altri casi, entro il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e con ripartizione in dieci quote annuali di pari importo.

Accanto alle aliquote, l'articolo conferma alcuni istituti di diretto interesse per le imprese della filiera. Per gli interventi antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori, la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari. Per la riqualificazione energetica restano affidati a decreti ministeriali i requisiti tecnici e i massimali di costo specifici per tipologia di intervento, con controlli documentali e in situ dell'ENEA. È confermato il bonus mobili al 50% su una spesa massima di 5.000 euro, mentre è esclusa dalla detrazione la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, in coerenza con l'indirizzo europeo sul superamento degli incentivi a tali impianti. Il comma 2 rifinanzia con 50 milioni di euro per il 2027 il fondo per il contributo all'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, rinviando a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy criteri e modalità di erogazione.

La conferma delle aliquote già applicate nel 2025 e nel 2026 risponde a quanto Conflavoro chiede dall'audizione sulla manovra 2025. Dopo la stagione del Superbonus e le restrizioni che ne sono derivate, il settore ha bisogno di un regime ordinario stabile, che sostenga la domanda privata di manutenzione e riqualificazione senza riprodurre gli squilibri di finanza pubblica del passato. È una misura che interessa una platea molto ampia di piccole imprese, imprese edili, impiantisti, serramentisti, artigiani della finitura, rivenditori di materiali e di arredo, per le quali la domanda delle famiglie rappresenta la quota prevalente del fatturato. La conferma riduce inoltre il rischio, già segnalato dalla Confederazione, che la contrazione degli incentivi alimenti il ritorno al lavoro irregolare nell'edilizia privata.

Il limite resta l'orizzonte annuale. Le imprese della filiera programmano cantieri, personale e approvvigionamenti su cicli che superano l'anno solare, mentre i committenti decidono interventi di importo rilevante solo in presenza di condizioni fiscali certe. La conferma anno per anno concentra la domanda negli ultimi mesi dell'esercizio, in previsione di una possibile riduzione, e genera incertezza nei primi mesi di quello successivo, con effetti di discontinuità sui carichi di lavoro e sull'occupazione delle piccole imprese. Quanto al contributo per gli elettrodomestici, la sua efficacia per il commercio di prossimità dipende dalle modalità attuative. Se il contributo è anticipato dal venditore sotto forma di sconto, i tempi di rimborso devono essere certi e compatibili con la liquidità di un piccolo esercizio.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. La conferma è indispensabile alla continuità del mercato privato delle ristrutturazioni e della riqualificazione energetica. Si valuti la prospettiva di superare l'orizzonte annuale, considerando che ad esempio estendere le medesime aliquote alle spese sostenute nel 2028 potrebbe intanto consentire alle imprese e ai committenti un orizzonte biennale di programmazione, in subordine limitatamente al 50% per l'abitazione principale. Per il contributo sugli elettrodomestici, si valuti di prevedere nel decreto attuativo il

rimborso ai venditori entro un termine certo, non superiore a sessanta giorni.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.2 Articolo 5. Modifiche al regime della c.d. «cedolare secca»

Il comma 1 consente di assoggettare alla cedolare secca, in alternativa al regime ordinario, i canoni dei contratti stipulati nel 2027 per unità immobiliari di categoria catastale C/1, negozi e botteghe, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze locate congiuntamente. L'aliquota è del 21%, ridotta al 10% per gli immobili situati nei comuni capoluogo di città metropolitana. Il regime non si applica se alla data del 30 settembre 2026 risultava in corso, tra le stesse parti e per lo stesso immobile, un contratto interrotto anticipatamente, né quando il conduttore non utilizzi l'immobile esclusivamente per l'esercizio di un'attività d'impresa, di un'arte o di una professione. I commi da 2 a 5 riducono al 5%, per i canoni dal 2027 al 2031, l'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato stipulati nel 2027 e sul loro primo rinnovo, con un'ulteriore riduzione all'1% se il conduttore ha meno di 36 anni. Il comma 6 esclude dai benefici i contratti prorogati o rinnovati nel 2027.

Il comma 1 recepisce un'esigenza a lungo segnalata dal commercio di vicinato e dall'artigianato di servizio. Dopo il personale e l'energia, il canone di locazione è una delle voci più rigide del conto economico delle piccole attività, e nei centri urbani la chiusura dei negozi di prossimità alimenta un circolo vizioso di locali sfitti, minore frequentazione e ulteriori chiusure. Un trattamento fiscale più favorevole per il locatore, che a parità di reddito netto può accettare un canone inferiore, può favorire la stipula di nuovi contratti a condizioni sostenibili e la riapertura dei locali vuoti. La condizione dell'utilizzo esclusivo per attività economica e la clausola antielusiva sui contratti interrotti sono presidi condivisibili.

Tre aspetti, tuttavia, ne limitano l'efficacia per le imprese rappresentate. Il beneficio riguarda soltanto i nuovi contratti. Per le imprese già insediate, che sono la grande maggioranza, l'effetto sul canone è nullo, poiché rinnovi e proroghe sono espressamente esclusi, e la misura potrebbe persino incentivare il locatore a non rinnovare il contratto in corso per stipularne uno nuovo, con un diverso conduttore, a condizioni fiscalmente più vantaggiose. La categoria C/1, inoltre, non comprende i laboratori per arti e mestieri di categoria C/3, sede tipica dell'artigianato di produzione e di servizio, che soffre le stesse difficoltà del commercio di vicinato. L'aliquota ridotta al 10%, infine, è riservata ai comuni capoluogo di città metropolitana, mentre la desertificazione commerciale colpisce con maggiore intensità i piccoli comuni e le aree interne, dove la chiusura dell'ultimo esercizio significa la perdita di un servizio essenziale per la comunità.

Le misure sul canone concordato riguardano il mercato residenziale ma hanno un riflesso diretto sul lavoro. La disponibilità di abitazioni a canoni sostenibili è oggi una delle condizioni per attrarre lavoratori, soprattutto giovani, nei territori in cui le imprese faticano a reperire personale, e l'aliquota all'1% per i conduttori sotto i 36 anni va in questa direzione.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. La misura va nella direzione del sostegno al commercio di vicinato, ma esclude le imprese già insediate e l'artigianato di servizio. Si valuti l'opportunità di estendere il regime di cui al comma 1 ai rinnovi dei contratti in corso, a condizione che il canone pattuito non sia superiore a quello del contratto previgente, così da tradurre il beneficio fiscale in stabilità del canone per l'impresa conduttrice e da neutralizzare l'incentivo al mancato rinnovo. Estenderlo alle unità di categoria C/3 di analoga superficie. Applicare l'aliquota del 10% anche ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai comuni delle aree interne.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.3 Articolo 6. Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali

L'articolo inserisce nel nuovo testo unico la proroga al 2027 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, con

aliquota del 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno ai lavoratori del settore privato, con decorrenza negli anni dal 2025 al 2027, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. La platea è individuata con riferimento al reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente, la cui soglia è elevata da 28.000 a 33.000 euro. In caso di sottoscrizione di un nuovo rinnovo nel corso del 2027, l'imposta sostitutiva si applica pro quota in relazione ai mesi di vigenza dei due contratti. Restano esclusi gli arretrati relativi ad anni precedenti, soggetti a tassazione separata. Il lavoratore può rinunciare per iscritto al regime agevolato.

È una misura che la Confederazione ha proposto e sostenuto fin dalla sua introduzione, e della quale rivendica l'efficacia. Insieme agli altri strumenti di incentivo alla contrattazione, la detassazione degli aumenti ha favorito il rinnovo di contratti collettivi fermi da tempo, con un duplice vantaggio per i lavoratori, che beneficiano dell'aumento contrattuale e di una quota maggiore di retribuzione netta, e con ricadute positive per le imprese in termini di clima organizzativo, fidelizzazione e produttività. I ritardi nei rinnovi sono uno dei principali nodi del sistema delle relazioni industriali, e una misura che rende più conveniente rinnovare nei tempi fisiologici, contribuisce a scioglierlo. L'innalzamento della soglia a 33.000 euro è coerente con la fase in corso, nella quale un'inflazione al 5,4% rischia di erodere rapidamente gli aumenti appena riconosciuti.

Restano tre limiti, già segnalati dalla Confederazione. L'agevolazione è soltanto fiscale. L'aumento continua a scontare l'intero carico contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che per le PMI resta il principale costo del rinnovo e la ragione per cui molte piccole imprese faticano ad applicare tempestivamente gli incrementi. Nelle piccole imprese, inoltre, gli aumenti si realizzano più spesso attraverso incrementi individuali riconosciuti dal titolare, superminimi, passaggi di livello, assegni ad personam, che restano esclusi da ogni agevolazione. La soglia di reddito, infine, opera come un limite netto. Il lavoratore che la supera anche di poco perde integralmente il beneficio, con effetti di disparità tra lavoratori con retribuzioni sostanzialmente analoghe. A questi profili si aggiunge l'orizzonte annuale, poco coerente con la durata pluriennale dei contratti collettivi.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. Si valuti l'opportunità di rendere la misura almeno triennale, in coerenza con la durata dei contratti collettivi, e introdurre una riduzione graduale del beneficio oltre la soglia di reddito, in luogo dell'esclusione integrale.

> **Proposta di Conflavoro.** Estendere agli anni 2028 e 2029 l'imposta sostitutiva del 5 per cento sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e applicarla, dal 2027, agli incrementi retributivi individuali fino a 3.000 euro lordi annui. In prospettiva, si valuti l'opportunità di evolvere la misura verso la detassazione e la decontribuzione per 36 mesi degli aumenti dei minimi derivanti da rinnovi di contratti collettivi equivalenti ai più applicati, fino a 2.000 euro lordi annui, e degli incrementi retributivi individuali fino a 3.000 euro lordi annui, partendo dall'assunto secondo cui l'estensione agli aumenti individuali si prefigura come la vera componente qualificante, perché porta il beneficio dentro le imprese senza contrattazione di secondo livello.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 8 (articolo 6 bis, imposta sostitutiva sugli aumenti da rinnovo e sugli aumenti individuali per il triennio).

5.4 Articolo 7. Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente

L'articolo trasferisce nel nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per gli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva del 15% introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, abrogando le corrispondenti disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'agevolazione si applica, entro il limite annuo di 1.500 euro, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, alle maggiorazioni per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale e alle indennità di turno previste dai contratti collettivi, a favore dei lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente. Sono esclusi i lavoratori del comparto turistico, che beneficiano del trattamento integrativo di cui all'articolo 8. Non rientrano nel beneficio le somme che, pur denominate come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. I premi di risultato non concorrono al limite e restano ferme le ordinarie regole contributive.

La misura risponde a un problema concreto delle piccole imprese manifatturiere, della logistica, dei servizi alla persona, della vigilanza e della sanità privata. La difficoltà di coprire turni notturni e festivi e fasce orarie poco attrattive, che in molti comparti è oggi la principale causa delle carenze di personale. La clausola antielusiva sulle somme sostitutive della retribuzione ordinaria è condivisibile e tutela le imprese che applicano correttamente i contratti collettivi. Il limite di 1.500 euro risulta tuttavia contenuto per i lavoratori impiegati in turnazioni continue o su cicli di sette giorni, per i quali il beneficio si esaurisce nei primi mesi dell'anno e smette di operare proprio come incentivo alla disponibilità.

L'articolo è inoltre la sede naturale per un intervento che la Confederazione chiede da tempo e che ha già presentato in occasione della Legge di Bilancio 2026. L'aggiornamento delle soglie di esenzione delle indennità di trasferta e dei rimborsi forfetari, disciplinate dall'articolo 53 del nuovo testo unico (già articolo 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ancora corrispondenti agli importi originariamente espressi in lire, nonché delle indennità sostitutive di mensa per gli addetti ai cantieri e alle unità produttive prive di servizi di ristorazione. Si tratta di valori fermi da decenni, che non riflettono il costo effettivo di un pasto o di un pernottamento e costringono le imprese a scegliere tra rimborsi insufficienti e somme imponibili per il lavoratore. L'aggiornamento interessa in modo particolare le imprese dell'installazione di impianti, dell'edilizia, della manutenzione e dell'autotrasporto, nelle quali la trasferta è la condizione ordinaria di lavoro.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. Si valuti l'opportunità di elevare a 3.000 euro il limite annuo per i dipendenti delle imprese fino a 50 addetti, nelle quali la copertura dei turni grava su organici ridotti.

> **Proposta di Conflavoro.** Si valuti l'opportunità di introdurre inoltre delle disposizioni aggiuntive che aggiornino a 55 euro giornalieri (90 euro per l'estero) la soglia di esenzione delle indennità di trasferta, a 25 euro (35 euro per l'estero) il limite dei rimborsi forfettari in caso di rimborso analitico e a 7 euro giornalieri l'importo esente delle indennità sostitutive di mensa.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 6 (articolo 7 bis, indennità di trasferta a 55 e 90 euro e rimborsi forfetari a 25 e 35 euro). Il limite di 3.000 euro e l'indennità sostitutiva di mensa non sono oggetto di proposta emendativa; la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.5 Articolo 8. Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale

L'articolo proroga dal 1° gennaio al 30 settembre 2027 il trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro notturno e per il lavoro straordinario nei giorni festivi, riconosciuto dall'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. L'articolo sostituisce inoltre il riferimento al periodo d'imposta 2025 con quello al periodo d'imposta precedente l'erogazione, rendendo il requisito reddituale automaticamente aggiornato. La misura, già apprezzata e sollecitata da Conflavoro in tutte le sedi competenti, sostiene un comparto nel quale la retribuzione di base è spesso poco competitiva rispetto ad altri settori e la carenza di personale qualificato è strutturale. Per le piccole imprese ricettive e della ristorazione, che non dispongono di margini per aumenti retributivi generalizzati, il trattamento integrativo è uno strumento per rendere più attrattivi i turni serali, notturni e festivi senza aggravio del costo del lavoro. L'aggiornamento automatico del requisito reddituale è un primo passo verso la stabilizzazione, che la Confederazione chiede da tempo.

Resta il limite temporale, dal momento che l'alta stagione turistica non coincide con i soli mesi estivi. Il termine del 30 settembre esclude quantomeno una fetta del turismo invernale e montano, le città d'arte, che lavorano in modo continuativo, e il periodo delle festività di fine anno, nel quale si concentra una parte rilevante del lavoro festivo e notturno degli esercizi di somministrazione. La limitazione ai primi nove mesi dell'anno penalizza quindi proprio le imprese che hanno saputo destagionalizzare la propria attività, obiettivo che le politiche pubbliche per il turismo dichiarano di voler perseguire.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. Si valuti l'opportunità di sostituire il termine del 30 settembre

con quello del 31 dicembre 2027 o, in alternativa, consentire al datore di lavoro di individuare i mesi di fruizione entro il medesimo numero complessivo, così da adattare la misura alle diverse stagionalità territoriali. In prospettiva, si valuti la stabilizzazione strutturale della misura.

> **Proposta di Conflavoro.** Si valuti altresì l'opportunità di estendere il beneficio, a partire dal 2027, ai lavoratori dei datori di lavoro privati con meno di cinquanta dipendenti degli altri settori, entro 1.500 euro annui, pur mantenendo quale platea di riferimento i titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 7 (modifiche all'articolo 8, proroga al 31 dicembre 2027 ed estensione alle micro e piccole imprese).

5.6 Articolo 9. Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario

Il comma 1 dispone, per il solo 2027, l'applicazione delle aliquote IRPEF del 23% fino a 28.000 euro, del 33% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro e del 43% oltre 55.000 euro. Il comma 2 eleva a 100.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, la soglia di ricavi e compensi per l'accesso al regime forfettario, che cessa di applicarsi oltre i 115.000 euro ai fini delle imposte sui redditi e oltre i 100.000 euro ai fini dell'IVA. Il comma 3 eleva per il 2027 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente compatibile con l'accesso al regime.

Rispetto alla disciplina vigente, che applica l'aliquota del 33% fino a 50.000 euro, l'estensione del secondo scaglione produce un beneficio crescente fino a un massimo di 500 euro annui per i redditi pari o superiori a 55.000 euro. La misura sostiene la fascia di reddito nella quale si collocano quadri, tecnici e figure specializzate decisive per l'organizzazione delle PMI, e attenua la pressione per aumenti del costo del lavoro finalizzati soltanto a compensare inflazione e prelievo. Interessa inoltre direttamente gli imprenditori individuali e i soci delle società di persone, tassati in IRPEF, che costituiscono una parte molto ampia del tessuto produttivo. Il limite è, ancora una volta, la temporaneità. L'estensione dello scaglione vale per il solo 2027, e la programmazione delle politiche retributive non può fondarsi su un beneficio di cui non è nota la durata.

L'innalzamento della soglia del regime forfettario accoglie una proposta già avanzata da Conflavoro e rappresenta un sostegno concreto alle partite IVA individuali e alle microimprese, per le quali il regime è anzitutto uno strumento di semplificazione. Anche l'innalzamento a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente compatibile con il regime è positivo, perché consente l'avvio di attività autonome affiancate a un rapporto di lavoro dipendente. La formulazione introduce però un doppio binario. Oltre la soglia vigente ai fini dell'IVA il contribuente applica il regime forfettario per le imposte dirette, ma resta soggetto alla disciplina ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, con i relativi adempimenti, il che riduce in parte il beneficio di semplificazione proprio nella fascia di ricavi interessata dall'innalzamento.

Resta inoltre irrisolto l'effetto soglia, che la Confederazione segnala da tempo come un disincentivo alla crescita dimensionale. Superato il limite, il passaggio al regime ordinario comporta un aumento repentino del prelievo e degli oneri amministrativi, che induce una parte dei contribuenti a contenere il fatturato dichiarato o a frazionare l'attività. Come già osservato nell'audizione sulla manovra 2023, al rafforzamento del regime forfettario dovrebbero accompagnarsi misure di semplificazione del regime ordinario, così da sostenere non solo chi già opera nel regime agevolato, ma anche chi intende crescere.

Valutazione per Conflavoro. Positiva.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.7 Articolo 10. Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori

L'articolo esenta dalle imposte sui redditi, per il 50% del loro ammontare ed entro 1.500 euro annui, i dividendi percepiti negli anni dal 2025 al 2027 su azioni attribuite ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 maggio 2025, n. 76. La disposizione si inserisce nell'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, ai risultati e al capitale delle imprese, e riconosce un trattamento fiscale di

favore ai dividendi percepiti dal lavoratore che abbia scelto di ricevere azioni in luogo del premio.

Conflavoro condivide il principio della partecipazione economica dei lavoratori ai risultati d'impresa, che nelle piccole e medie imprese, dove il rapporto tra titolare e collaboratori è diretto, può rafforzare il coinvolgimento e la fidelizzazione del personale. Lo strumento, riferito alle azioni, è tuttavia di scarsa applicabilità nelle PMI, costituite per lo più in forma di società a responsabilità limitata o di società di persone. L'attribuzione di partecipazioni richiede inoltre valutazioni e adempimenti societari sproporzionati per una piccola impresa. Il rischio è che la partecipazione resti, nei fatti, un istituto delle società di maggiori dimensioni.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. Si condivide il principio della partecipazione dei lavoratori ai risultati d'impresa, ma lo strumento è di impatto limitato per le PMI. In ottica ulteriormente migliorativa dell'efficacia della misura, si valuti di estendere l'esenzione agli utili corrisposti su quote di società a responsabilità limitata e su strumenti finanziari partecipativi attribuiti ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato, entro il medesimo limite, e prevedere modalità semplificate di attribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti.

> **Proposta di Conflavoro.** Rendere strutturale, dal 2028, l'imposta sostitutiva dell'1 per cento entro 5.000 euro sui premi di risultato, prevista per il 2026 e il 2027, che resta il principale strumento di partecipazione dei lavoratori ai risultati d'impresa nelle PMI che si dotano di un accordo di secondo livello.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 5 (articolo 10 bis, premi di produttività all'1 per cento a regime).

Capo II, Misure di sostegno alle imprese

5.8 Articolo 12. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali

L'articolo riconosce alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti un credito d'imposta fino al 30% dei costi di competenza sostenuti negli anni dal 2027 al 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo dei beni strumentali immateriali elencati nell'allegato F al nuovo testo unico, nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo sostenuto ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza i limiti annuali previsti dal testo unico in materia di versamenti e di riscossione. Criteri, modalità e procedure di concessione finalizzate al rispetto del limite di spesa sono rinviati a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni. L'impostazione è corretta. Il software gestionale, di progettazione e di produzione è oggi acquistato prevalentemente in abbonamento, e per le micro e piccole imprese la barriera all'adozione delle tecnologie digitali è rappresentata dalle spese correnti per servizi e licenze più che dall'investimento in beni materiali. Agevolare il canone, anziché il bene, significa allineare l'incentivo al modo in cui le imprese minori effettivamente accedono alla tecnologia. Positivi sono anche l'utilizzabilità del credito in compensazione senza limiti e la sua cumulabilità con altre misure.

La dotazione è però sproporzionata per difetto rispetto alla platea potenziale. A intensità piena, il limite di 30 milioni consente di agevolare canoni per circa 100 milioni di euro annui su scala nazionale. Il rinvio a procedure di concessione entro un limite di spesa rischia di tradursi in un meccanismo a sportello, con esaurimento rapido delle risorse e vantaggio per le imprese meglio strutturate, che dispongono di consulenti in grado di presentare l'istanza nei primi giorni utili. L'intensità è inoltre uniforme, senza alcuna graduazione in base alla dimensione d'impresa, e il perimetro è limitato ai canoni, escludendo i servizi di consulenza per l'integrazione delle soluzioni nei processi aziendali e la formazione del personale, che nelle piccole imprese sono spesso la condizione perché l'abbonamento produca effetti. Va rilevato, infine, che il disegno di legge non contiene misure dedicate all'adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale da parte delle micro e piccole imprese.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. L'impostazione è corretta, ma la dotazione e le modalità di accesso non sono adeguate alla platea delle micro e piccole imprese, si suggerisce pertanto di valutare di incrementare la dotazione in misura coerente con la platea potenziale.

Proposta di Conflavoro. Si segnala altresì l'importanza di prevedere un voucher per le micro e piccole imprese specificamente dedicato all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle MPMI e sostenere gli investimenti di questo tipo.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Proposta emendativa n. 10 (articolo 12 bis, Ricerca in Fabbrica, credito d'imposta al 50 per cento per ricerca e innovazione delle PMI), illustrata al punto 5.26. Il voucher per l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale non è oggetto di proposta emendativa; la richiesta è formulata nella proposta che precede.

Capo V, Misure di contrasto all'evasione fiscale e altre misure fiscali

5.9 Articolo 35. Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business

L'articolo raddoppia le aliquote della ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese prevista dall'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, portandole all'1% per il 2028 e al 2% a decorrere dal 2029, in luogo dello 0,5% e dell'1% previsti a legislazione vigente. Il raddoppio interviene prima ancora che la ritenuta entri in applicazione.

La ritenuta opera come un anticipo d'imposta a carico dell'impresa fornitrice, calcolato sul corrispettivo e non sul reddito. Per le imprese che operano con margini ridotti, subfornitura, autotrasporto, servizi, commercio all'ingrosso, una ritenuta del 2% sul fatturato può superare l'imposta effettivamente dovuta e generare crediti d'imposta strutturali, da recuperare in compensazione o a rimborso con mesi di ritardo. A titolo esemplificativo, per un'impresa che fattura 1 milione di euro interamente ad altre imprese, con un utile ante imposte pari al 3% dei ricavi, la ritenuta del 2% corrisponde a 20.000 euro trattenuti nell'anno, a fronte di un'imposta sul reddito che, con l'aliquota IRES del 24%, ammonta a 7.200 euro. La differenza, pari a 12.800 euro, resta immobilizzata come credito verso l'erario. Per le imprese tenute ad applicarla, la ritenuta comporta inoltre nuovi adempimenti di sostituto d'imposta. L'effetto è un drenaggio permanente di liquidità a carico delle imprese più piccole e meno capitalizzate, aggravato dalla contestuale restrizione delle compensazioni disposta dall'articolo 36, che può impedire l'utilizzo proprio dei crediti generati dalla ritenuta. Il contrasto all'evasione è un obiettivo che la Confederazione condivide. Lo strumento, così calibrato, ne scarica però il costo finanziario sui contribuenti regolari, che sono la grande maggioranza delle imprese fornitrici.

Valutazione per Conflavoro. Negativa. Si valuti l'opportunità di mantenere le aliquote previste a legislazione vigente o, in subordine, escludere dall'applicazione della ritenuta le imprese fino a 50 dipendenti e garantire l'utilizzabilità immediata e senza limiti in compensazione dei crediti che ne derivano, anche in presenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 36.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.10 Articolo 36. Misure di contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo modifica l'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione. La soglia dei carichi affidati all'agente della riscossione e scaduti, oltre la quale è inibita la compensazione dei crediti, scende da 50.000 a 30.000 euro. In concreto, un'impresa con debiti iscritti a ruolo e scaduti per più di 30.000 euro non potrà utilizzare in compensazione i crediti che vanta verso l'erario.

La compensazione è una normale modalità di pagamento. Consente all'impresa che è insieme creditrice e debitrice dello Stato di regolare le due posizioni senza dover anticipare liquidità, ed è tanto più utile quanto maggiori sono le sue difficoltà finanziarie. Per una piccola impresa, un debito iscritto a ruolo di 30.000 euro non è di per sé indice di un comportamento fraudolento. Può derivare da una difficoltà temporanea di liquidità, da un ritardo nei pagamenti dei clienti, da un contenzioso ancora aperto o da un semplice errore materiale. Sono situazioni frequenti nella vita di un'impresa di minori dimensioni, che opera con margini ridotti e scarse riserve finanziarie e che spesso non dispone di una struttura amministrativa dedicata agli adempimenti fiscali. Per queste imprese il blocco della compensazione produce un effetto paradossale. L'impresa in difficoltà, che avrebbe bisogno dei propri crediti per far fronte ai debiti,

se li vede congelare proprio quando le servirebbero di più. Il debito fiscale non si riduce e la crisi di liquidità si aggrava. Si innesca così un circolo vizioso che può compromettere la continuità aziendale, senza alcun vantaggio per l'erario, che vede allontanarsi la possibilità di recuperare quanto dovuto.

L'effetto è aggravato dal fatto che la riduzione della soglia interviene nello stesso provvedimento che raddoppia le ritenute sui pagamenti tra imprese. Sommate, le due misure aumentano i crediti d'imposta delle piccole imprese e allo stesso tempo ne limitano l'utilizzo, sottraendo liquidità proprio alle imprese meno capitalizzate. Il contrasto alle indebite compensazioni è un obiettivo condivisibile, ma deve colpire i comportamenti fraudolenti e non le difficoltà temporanee delle imprese regolari.

Valutazione per Conflavoro. Negativa. La misura colpisce le imprese in difficoltà temporanea più che i comportamenti fraudolenti. Si consideri di escludere dal computo della soglia i carichi oggetto di rateizzazione in regola con i pagamenti, quelli sospesi in via amministrativa o giudiziale e quelli inclusi in definizioni agevolate in corso. Consentire in ogni caso la compensazione dei crediti con i medesimi carichi, così che l'impresa possa utilizzare le proprie risorse per regolarizzare la posizione.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.11 Articolo 40. Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

L'articolo differisce di sei mesi, dal 1 gennaio al 1° luglio 2027, la decorrenza della plastic tax e della sugar tax. Conflavoro non ha condiviso fin dal principio l'introduzione dei due tributi e ne chiede la cancellazione definitiva. Si tratta di imposte che gravano su filiere popolate da numerose piccole e medie imprese, produzione di bevande, trasformazione delle materie plastiche, imballaggio, distribuzione e somministrazione, e i cui effetti si scaricano in ultima istanza sui prezzi al consumo, in una fase nella quale l'inflazione è tornata a crescere. Il differimento è una presa d'atto dell'inopportunità di nuove imposte in una fase economica complessa. La sua brevità, tuttavia, alimenta un'incertezza che si protrae dall'introduzione dei tributi e impedisce alle imprese di programmare investimenti di riconversione dei materiali e delle ricette.

Valutazione per Conflavoro. Negativa. Abrogare definitivamente le due imposte scongiurando una nuova imposizione fiscale per il mondo produttivo.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

TITOLO III, Misure in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale, famiglia, pari opportunità, terzo settore e disabilità

Capo I, Misure in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale

5.12 Articolo 42. Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

L'articolo proroga al 31 dicembre 2027 gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, di giovani e di lavoratori nella ZES unica previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, incrementando le relative autorizzazioni di spesa sulla base delle risultanze del monitoraggio dell'INPS. Estende inoltre l'esonero per la stabilizzazione dei contratti a termine alle trasformazioni effettuate nel 2027 di rapporti instaurati tra il 1° maggio e il 30 novembre 2026, nel limite di 45,1 milioni di euro per il 2027. Le misure operano entro limiti di spesa, con monitoraggio dell'INPS e sospensione dell'accoglimento delle domande al raggiungimento del limite, e sono oggetto dei piani di analisi e valutazione della spesa.

La conferma degli esoneri e la loro concentrazione su giovani, donne e Mezzogiorno sono coerenti con le priorità indicate dalla Confederazione, e l'esonero per le trasformazioni premia il passaggio dalla precarietà alla stabilità, che è l'obiettivo che conta, oltre ad estendere gli indubbi benefici già riscontrati dall'impostazione delle misure per

l'incremento occupazionale nei territori della ZES unica. Due elementi ne limitano però l'efficacia per le piccole imprese. Il primo è la temporaneità. Le assunzioni a tempo indeterminato sono decisioni di lungo periodo, che un incentivo valido per dodici mesi influenza solo marginalmente. Il secondo è il meccanismo del limite di spesa. L'impresa che assume non ha la certezza di beneficiare dell'esonero, che può venire meno per esaurimento delle risorse dopo la decisione di assunzione. Un incentivo incerto pesa poco nella programmazione di una piccola impresa, che non può permettersi di sostenere il costo pieno di un'assunzione calcolata sul costo agevolato. Di converso si potrebbe prevedere la strutturazione di un'esenzione totale, fiscale e contributiva, per 36 mesi, sulla retribuzione dei giovani sotto i 35 anni assunti a tempo indeterminato da imprese fino a 250 dipendenti, entro un massimale di 35 mila euro lordi annui, anche al fine di contrastare l'emigrazione dei giovani all'estero per motivi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro povero giovanile.

Valutazione per Conflavoro. Positiva. In ottica migliorativa dell'efficacia, si valuti di prevedere la prenotazione delle risorse al momento della comunicazione di assunzione, così che il beneficio sia certo una volta accolta la domanda.

> **Proposta di Conflavoro.** In linea con la proposta di Conflavoro «Tasse zero under 35» per il potenziamento delle assunzioni di giovani su tutto il territorio nazionale, si valuti di introdurre, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle micro, piccole e medie imprese tra il 2027 e il 2029 di giovani sotto i 35 anni al primo impiego stabile, l'esenzione totale per 36 mesi dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore e dall'IRPEF, entro 35.000 euro annui di retribuzione, subordinata a un trattamento economico non inferiore a quello complessivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 3 (articolo 42 bis, Tasse zero Under 35).

5.13 Articolo 43. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani

L'articolo integra l'articolo 104 del nuovo testo unico in materia di imposte sui redditi prevedendo che, per il periodo d'imposta 2027, la maggiorazione del costo del lavoro deducibile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia pari all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni. Il comma 2 dispone che della maggiorazione non si tenga conto nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2027. Per effetto di tale clausola l'onere si trasferisce interamente sul saldo dell'esercizio successivo.

La selettività della misura è condivisibile, perché concentra il beneficio sulle categorie per le quali l'ingresso e la permanenza nel lavoro stabile sono più difficili. La tecnica adottata dall'articolo, una maggiorazione riferita al 2027 e la neutralizzazione dell'effetto sugli acconti, offre un modello utile, che Conflavoro propone di utilizzare per avviare due proprie proposte strutturali a sostegno della produttività per le imprese. Utile Zero e il credito di imposta per gli investimenti in sicurezza sul lavoro.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. La selettività della misura è condivisibile, ma le agevolazioni costruite come maggiorazione della deduzione raggiungono solo in parte le piccole imprese.

> **Proposta di Conflavoro.** Inserire un articolo 14 bis che, con la stessa tecnica, escluda dal reddito, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, la quota dell'utile accantonata a riserva e reinvestita entro il secondo periodo d'imposta successivo in beni strumentali nuovi, ricerca, efficienza energetica, formazione e tecnologie digitali, per tutte le imprese in contabilità ordinaria a prescindere dalla forma giuridica, entro massimali per scaglioni di ricavi (200.000 euro fino a 2 milioni di ricavi, 500.000 fino a 10 milioni, 1 milione oltre), con indisponibilità della riserva per quattro esercizi, ripresa a tassazione in caso di distribuzione anticipata o di mancato reinvestimento, condizionalità sulla regolarità contributiva e sul rispetto della disciplina in materia di sicurezza e neutralizzazione dell'effetto sugli acconti. La misura ha carattere generale, è aperta a tutte le imprese senza selettività settoriale o territoriale e non costituisce aiuto di Stato.

Inserire inoltre un articolo 43 bis che riconosca un credito d'imposta del 50 per cento, elevato al 60 per cento per i soggetti fino a venti dipendenti, sulle spese sostenute nel 2027 per investimenti in salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro e per gli adempimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispositivi di protezione, attrezzature conformi, adeguamento degli ambienti, formazione, consulenza, modelli organizzativi, entro massimali graduati per volume d'affari e nel limite di 700 milioni di euro.

> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposte emendative n. 1 e n. 2 (Utile Zero, collocato nell'articolato depositato come articolo 14 bis e, in alternativa, articolo 14 ter) e n. 9 (articolo 43 bis, credito d'imposta per la sicurezza sul lavoro).

5.14 Articolo 44. Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori

L'articolo introduce per il 2027 un'imposta sostitutiva dell'1% per i lavoratori del settore privato nati dopo il 31 dicembre 1997 con reddito non superiore a 28.000 euro. L'imposta si applica alla quota di reddito di lavoro dipendente che supera quello dell'anno precedente, fino a 2.500 euro. Chi se ne avvale non può cumularla con le altre agevolazioni sugli incrementi retributivi, comprese quelle sui rinnovi contrattuali e sul lavoro notturno, festivo e nel turismo. L'obiettivo di rendere più conveniente per i giovani restare e crescere nelle imprese italiane è condivisibile. La misura è però di portata limitata e complessa da applicare per le piccole imprese, che devono calcolare l'incremento di reddito, verificarlo a conguaglio e recuperare le somme non spettanti. Il divieto di cumulo, inoltre, costringe il lavoratore a scegliere tra regimi alternativi senza poterne valutare in anticipo la convenienza.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizione. L'obiettivo è condivisibile, ma la misura va semplificata. Si valuti di prevedere che il sostituto d'imposta applichi d'ufficio, in sede di conguaglio, il regime più favorevole per il lavoratore. Si valuti inoltre di estendere l'imposta sostitutiva del 5% agli incrementi retributivi individuali, oggi esclusi da ogni agevolazione, fino a 3.000 euro annui.

> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 8 (articolo 6 bis, aumenti individuali).

5.15 Articolo 45. Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori

L'articolo modifica l'articolo 53, comma 4, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, confermando per il periodo d'imposta 2027 l'esclusione dal reddito, entro 1.000 euro, del valore dei beni e servizi ceduti ai lavoratori dipendenti e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas, del canone di locazione o degli interessi sul mutuo dell'abitazione principale. I l limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e, quale novità, per quelli che non hanno compiuto 31 anni. A regime il limite ordinario resta fissato in 258,23 euro, con imponibilità dell'intero valore in caso di superamento.

I fringe benefit sono il solo strumento di integrazione del reddito fiscalmente agevolato che il datore di lavoro può attivare in via unilaterale, senza un contratto di secondo livello di cui la grande maggioranza delle piccole imprese non dispone. Conflavoro ne sostiene il rafforzamento dall'inizio della legislatura e ne chiede la stabilizzazione, con l'obiettivo di estendere quanto più possibile la platea dei lavoratori che possono beneficiarne. In una fase in cui il rincaro delle bollette erode il reddito delle famiglie, la possibilità di rimborsare le utenze domestiche in esenzione è uno strumento di sostegno diretto e immediato, a un costo per l'impresa molto inferiore a quello di un aumento retributivo di pari valore netto. Si condivide l'attenzione che il disegno di legge riserva ai giovani lavoratori, ai quali è estesa la soglia più elevata. La misura resta tuttavia distante da un ampliamento della platea dei beneficiari della soglia maggiorata in modo estensivo ed equo.

Restano infine due criticità. Il 2027 è l'ultimo anno del regime temporaneo. In assenza di intervento, dal 2028 il limite tornerà al valore ordinario, con un brusco arretramento per milioni di lavoratori. Il superamento anche minimo del limite, inoltre, rende imponibile l'intero valore, con un effetto soglia che scoraggia proprio le imprese prive di strutture amministrative dedicate e genera recuperi e sanzioni per superamenti involontari accertati in sede di conguaglio.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizione. Si condivide l'attenzione per i giovani lavoratori, ma occorre ampliare quanto più possibile la platea dei beneficiari.

> **Proposta di Conflavoro.** Si valuti l'opportunità di prevedere l'innalzamento a partire dal 2027 dei limiti a 2.000 euro

per la generalità dei lavoratori e a 3.000 euro per i lavoratori con figli e per quelli di età non superiore a 30 anni, a perimetro oggettivo invariato. Si preveda altresì di trasformare la soglia in franchigia, prevedendo che in caso di superamento concorra al reddito la sola parte eccedente, con salvaguardia dei benefit a valore convenzionale, come i veicoli in uso promiscuo. Il regime così definito ha carattere strutturale, così da evitare dal 2028 il ritorno al limite ordinario di 258,23 euro.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Proposta emendativa n. 4 (sostituzione dell'articolo 45, fringe benefit a 2.000 e 3.000 euro a regime).

5.16 Articolo 46. Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

L'articolo affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle politiche attive, della formazione continua e della riqualificazione professionale, l'individuazione di misure per l'adattamento del capitale umano alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai lavoratori più esposti alla trasformazione tecnologica. A tal fine il Ministero si avvale dell'Osservatorio istituito dall'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132, con una spesa di 5 milioni di euro per il 2027. Conflavoro è stata tra le prime organizzazioni a disciplinare l'intelligenza artificiale nei propri contratti collettivi nazionali e valuta positivamente il rafforzamento di una sede di analisi sugli effetti della tecnologia sul lavoro. La diffusione dell'intelligenza artificiale nelle piccole imprese è una questione di competenze prima ancora che di investimenti. Senza personale in grado di utilizzare le soluzioni disponibili, l'adozione resta episodica. Lo stanziamento, tuttavia, finanzia funzioni di analisi e di coordinamento, non interventi di formazione. Nelle piccole imprese l'aggiornamento delle competenze passa in larga parte attraverso i fondi paritetici interprofessionali, che possono sostenere anche gli obblighi di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 per i soggetti che utilizzano tali sistemi.

Valutazione per Conflavoro. Positiva. Si condivide il rafforzamento dell'Osservatorio, pur rilevando che la misura non finanzia interventi di formazione per i lavoratori delle piccole imprese o di adozione di sistemi di intelligenza artificiale all'interno delle imprese. Anche in questo caso come già evidenziato nel commento all'articolo 12, si valuti l'introduzione di un voucher AI per le MPMI.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.17 Articolo 48. Misure in materia di lavoro nel settore artigianato

L'articolo integra l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, consentendo all'impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all'albo delle imprese artigiane di conservare la qualifica anche quando superi i limiti dimensionali per effetto di nuove assunzioni o di acquisizioni di aziende o di rami d'azienda effettuate dal 1° gennaio 2027. I nuovi limiti sono fissati in 22 dipendenti, elevabili a 27 con apprendisti, per le imprese che non lavorano in serie. In 11, elevabili a 15, per quelle che lavorano in serie. In 38, elevabili a 48, per le lavorazioni artistiche e tradizionali. In 10 per le imprese di trasporto. In 12, elevabili a 17, per le imprese di costruzioni. La conservazione della qualifica è subordinata al mantenimento del livello occupazionale raggiunto, senza computare le riduzioni dovute a dimissioni, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa. In caso contrario la qualifica è perduta dalla data della riduzione. La disposizione rimuove un disincentivo alla crescita che la Confederazione segnala da tempo. Il rischio di perdere la qualifica artigiana, e con essa il regime contrattuale, previdenziale e di accesso agli strumenti dedicati, scoraggiava le assunzioni proprio nelle imprese artigiane più dinamiche, che si trovavano a scegliere tra crescere e restare artigiane. La condizione del mantenimento dei livelli occupazionali e l'individuazione delle cause di riduzione non computabili sono equilibrate e prevengono utilizzi impropri.

Il requisito dei sette anni di iscrizione continuativa appare però eccessivo, perché esclude le imprese più giovani, che sono spesso quelle in più rapida crescita e per le quali la conservazione della qualifica avrebbe il maggiore effetto incentivante. La materia è inoltre oggetto della riforma organica della legge quadro sull'artigianato in corso di definizione, con la quale la disposizione va coordinata per evitare una disciplina frammentata dei requisiti

dimensionali.

Valutazione per Conflavoro. Positiva condizionata. Ridurre da sette a cinque anni il requisito di anzianità di iscrizione e coordinare la disposizione con la riforma della legge quadro sull'artigianato.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.18 Articolo 52. Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, destinato al finanziamento di misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali interventi in materia di ammortizzatori sociali, da adottare con un successivo provvedimento legislativo. Il disegno di legge proroga inoltre al 2027, con l'articolo 51, l'APE sociale.

Conflavoro chiede che il provvedimento attuativo colleghi la flessibilità in uscita all'ingresso dei giovani. Nelle piccole imprese il sapere tecnico e produttivo è nelle mani di chi va in pensione. Senza affiancamento, con il lavoratore esce dall'impresa anche la competenza, e in molti mestieri artigiani e manifatturieri non esiste un percorso formativo esterno in grado di sostituirla. Una flessibilità in uscita che si limiti ad anticipare il pensionamento, senza un meccanismo di trasmissione delle competenze, rischia di aggravare la carenza di personale qualificato che le imprese già lamentano.

La proposta di staffetta generazionale della Confederazione prevede un contratto ponte con il quale il lavoratore con almeno 62 anni di età e 35 di contributi passa a un orario ridotto del 50% fino alla pensione, con contribuzione figurativa a carico dello Stato sulla quota non lavorata, a condizione che l'impresa assuma a tempo indeterminato un giovane sotto i 30 anni nella stessa unità produttiva. L'affiancamento svolto dal lavoratore anziano è riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria, con priorità per le imprese fino a 50 dipendenti e per i mestieri artigiani e manifatturieri a rischio di scomparsa.

Valutazione per Conflavoro. Positiva condizionata. La valutazione dipende dai contenuti del provvedimento attuativo, che dovrebbe collegare la flessibilità in uscita all'ingresso dei giovani.

> **Proposta di Conflavoro.** Destinare una quota del fondo al contratto ponte per la staffetta generazionale.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

Capo II, Misure in materia di famiglia, pari opportunità e terzo settore

5.19 Articolo 57. Bonus lavoratrici madri

L'articolo riconosce, a decorrere dal 2027, una somma di 100 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rilevante ai fini dell'ISEE, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome, comprese le iscritte alle casse professionali e alla gestione separata, con due o più figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Il beneficio spetta fino al compimento del decimo anno del secondo figlio, ovvero, con più di due figli, fino al diciottesimo anno del più piccolo, ed è erogato dall'INPS a domanda con cadenza trimestrale. Contestualmente è soppresso l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La strutturalità della misura e l'inclusione delle lavoratrici autonome, delle professioniste e delle imprenditrici sono elementi positivi. L'equiparazione delle tutele della maternità delle imprenditrici a quelle delle lavoratrici dipendenti è una battaglia che Conflavoro, attraverso Conflavoro Impresa Donna, conduce da anni. Resta escluso il primo figlio. Se l'obiettivo è contrastare il calo demografico, l'aiuto deve arrivare dal primo figlio, perché è in quel momento che una famiglia decide se può crescere e che la lavoratrice, e in particolare l'imprenditrice, affronta le maggiori difficoltà di

conciliazione.

Valutazione per Conflavoro. Positiva con condizioni. Si valuti l'opportunità di estendere il beneficio alle lavoratrici madri con un figlio, fino al compimento del decimo anno di età, e ripristinare la decontribuzione per le lavoratrici madri.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.20 Articolo 59. Disposizioni in materia di congedo parentale

L'articolo modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estende il periodo di congedo parentale indennizzato in misura maggiorata. L'ulteriore mese oggi previsto diventa di due mesi complessivi, elevati a tre per il secondo figlio e a quattro per il terzo e i successivi. Il nuovo regime si applica ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2026. L'estensione del congedo indennizzato è positiva per la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Graduare la durata in base all'ordine di nascita ripete però l'impostazione già vista per il sostegno alle lavoratrici madri. Come la Confederazione ha sottolineato nell'audizione sulla manovra 2026, se l'obiettivo è sostenere la natalità, l'aiuto deve essere pieno sin dal primo figlio, perché è in quel momento che una famiglia decide se può crescere. Più in generale, il congedo parentale continua a essere oggetto di interventi successivi e parziali nelle leggi di bilancio. Servirebbe invece una revisione strutturata della disciplina dei congedi di maternità e di paternità, in continuità con la riflessione più organica sugli strumenti di conciliazione che Conflavoro sollecita dalle audizioni sulle manovre 2024 e 2025. Questa revisione dovrebbe: favorire una maggiore condivisione dei compiti di cura tra i genitori; equiparare le tutele delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici a quelle delle lavoratrici dipendenti; accompagnare le imprese, in particolare le più piccole, nella gestione delle assenze.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. L'estensione del congedo va nella giusta direzione, ma deve essere riconosciuta nella misura piena sin dal primo figlio e inserita in una revisione strutturata dei congedi.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.21 Articolo 60. Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi

L'articolo riconosce ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alla gestione separata, al termine del congedo di maternità o di paternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo fino a 500 euro mensili per un massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, da destinare a servizi di baby-sitting ed educativi per l'infanzia, nel limite di 15 milioni di euro annui per il triennio. Il contributo non rileva ai fini dell'ISEE per l'assegno unico e le modalità attuative sono rinviate a un decreto dell'autorità delegata per le politiche della famiglia.

È una misura che va nella direzione indicata da Conflavoro Impresa Donna. Offrire alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome strumenti di conciliazione oggi riservati quasi esclusivamente al lavoro dipendente. Per una titolare d'impresa, la possibilità di disporre di un servizio di cura nei mesi successivi alla nascita è spesso la condizione per non sospendere l'attività. La dotazione di 15 milioni annui è tuttavia limitata rispetto alla platea potenziale e rischia di esaurirsi rapidamente, trasformando un diritto in un beneficio legato all'ordine di presentazione delle domande. Anche la durata massima di tre mesi è contenuta rispetto alle esigenze di conciliazione del primo anno di vita del figlio.

Valutazione per Conflavoro. Positiva, con dotazione da rafforzare, valutare di estendere la durata almeno a sei mesi.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.22 Articolo 61. Misure in favore delle donne vittime di violenza

L'articolo incrementa di 2 milioni di euro annui per il triennio le risorse destinate al reddito di libertà e proroga fino al 2029 la misura di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conflavoro valuta molto positivamente la disposizione, in linea di continuità con le misure per l'autonomia economica delle donne vittime di violenza adottate con le precedenti leggi di bilancio. Rafforzare i percorsi di emancipazione fondati sull'indipendenza economica è il principio che anima l'attività di Conflavoro Impresa Donna e il progetto Rinascita Donna, dedicato alla formazione e all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Il lavoro e l'autonomia reddituale sono la condizione perché l'uscita dalla violenza sia definitiva.

Valutazione per Conflavoro. Estremamente positiva.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

TITOLO V, Misure in materia di sanità

5.23 Articolo 73. Ripiano dispositivi medici anni 2019/2023 e modifica dei tetti di spesa

L'articolo interviene sul meccanismo del payback dei dispositivi medici di cui all'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Il tetto nazionale di spesa è rideterminato al 4,7% a decorrere dal 2027 e, per le annualità dal 2019 al 2023, i tetti regionali sono fissati al livello di quello nazionale. Lo Stato concorre agli oneri delle aziende fornitrici con 350 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, a fronte di un ripiano complessivo che la relazione tecnica valuta in circa 4 miliardi di euro. I versamenti sono scadenzati in un'annualità per anno. La quota relativa al 2019 entro il 30 luglio 2027, quelle relative agli anni dal 2020 al 2023 entro il 30 luglio degli anni dal 2028 al 2031, al netto del concorso statale.

Per la prima volta il disegno di legge riconosce, con un intervento finanziario dello Stato e con l'allineamento dei tetti regionali, l'insostenibilità di un meccanismo che addebita alle imprese, a distanza di anni, il superamento di limiti di spesa che non hanno contribuito a determinare. È un passo avanti che Conflavoro apprezza. Il testo non stabilisce però alcun criterio per ripartire il concorso statale tra le aziende. Il contributo si traduce così in una riduzione lineare degli importi dovuti, uguale per tutte le imprese e pari in media a circa il 35%, e nulla per l'annualità 2019, che resta interamente dovuta a luglio 2027. Poiché l'onere del ripiano è fortemente concentrato sulle imprese di maggiori dimensioni, una ripartizione lineare destina a queste ultime la gran parte delle risorse statali. Alle piccole e medie imprese, in larghissima parte imprese italiane di distribuzione, prive di leva sul prezzo dei dispositivi e con margini ridotti, resta una quota marginale.

È questo il punto decisivo. Per queste imprese una riduzione media del 35% non è risolutiva. Senza un correttivo mirato, le piccole e medie imprese della filiera chiuderanno comunque, come è già accaduto a una parte del comparto negli ultimi anni. Con loro verrebbe meno una quota rilevante della rete di fornitura del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, inoltre, vedrebbero ridursi la parte del ripiano effettivamente esigibile, perché il rischio di insolvenza si concentra proprio sulle imprese più piccole. Lo stesso disegno di legge adotta, per il ripiano della spesa farmaceutica, un criterio selettivo. L'articolo 71 riconosce la riduzione della quota di ripiano alle sole aziende che realizzano investimenti aggiuntivi. Il medesimo principio di selettività, declinato in base alla dimensione d'impresa, va applicato ai dispositivi medici.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. Si apprezza il primo intervento finanziario dello Stato, ma senza una destinazione selettiva del concorso a favore delle PMI le imprese più piccole della filiera continueranno a chiudere.

> **Proposta di Conflavoro.** Modificare il criterio di attribuzione del concorso statale da lineare a selettivo, destinandolo alla copertura di una soglia di esenzione dal ripiano per le imprese con ricavi annui fino a 10 milioni di euro. La soglia va verificata per ciascuna annualità, con contribuzione proporzionale sulla sola parte dei ricavi eccedente, così da evitare effetti di scalino. La salvaguardia è estesa all'annualità 2019, senza nuove risorse, a valere sul residuo del concorso relativo alle annualità dal 2020 al 2023. Restano invariati l'importo del concorso

statale e gli incassi delle regioni.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Proposta emendativa n. 14 (modifiche all'articolo 73, soglia di esenzione di 10 milioni di euro di ricavi, a invarianza).

TITOLO VI, Misure in materia di energia, infrastrutture, investimenti, trasformazione digitale, agricoltura e turismo

Capo I, Misure in materia di energia e infrastrutture

5.24 Articolo 83. Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore

L'articolo istituisce, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, un regime temporaneo di sostegno per le micro, piccole e medie imprese non iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla CSEA, nel limite di 1.000 milioni di euro nel 2027, 1.430 nel 2028, 600 nel 2029 e 500 nel 2030. Per gli ultimi due anni le risorse sono poste a carico della componente degli oneri generali di sistema destinata al sostegno delle fonti rinnovabili. Il sostegno compensa fino al 50% del prezzo medio all'ingrosso della zona di offerta, su non più del 50% del consumo annuo del beneficiario «negli anni 2028, 2029 e 2030». Il beneficiario deve destinare risorse almeno pari al 100% dell'aiuto a investimenti aggiuntivi in autoproduzione da fonti rinnovabili, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore e gestione intelligente dei consumi, avviati dopo la domanda e completati entro trentasei mesi. Il GSE, anche avvalendosi delle camere di commercio, verifica l'adempimento e dispone in caso contrario il recupero dell'aiuto. I massimali differenziati per dimensione e le modalità di assegnazione sono rinviati a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni. L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e i costi di gestione, fino al 2%, gravano sulla dotazione.

La disposizione accoglie nel principio l'obiettivo dello Scudo Energia PMI, proposto dalla Confederazione dalla XV Assemblea Nazionale. Un canale di sostegno riservato alle piccole e medie imprese, che non accedono alle compensazioni previste per le imprese energivore né ai contratti di approvvigionamento di lungo termine, e che proprio per questo sopportano per intero il differenziale di prezzo rispetto ai concorrenti europei. Lo Scudo Energia PMI si fonda su tre strumenti. Un credito automatico in bolletta, pari al 30% della componente energia, per le imprese con costi energetici superiori al 15% del fatturato, riconosciuto direttamente dal fornitore e rimborsato dallo Stato, senza necessità di domanda. Energia in Fabbrica, un credito d'imposta del 30%, elevato al 40% per le imprese sotto i 50 dipendenti, per impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo ed efficientamento energetico, cedibile alle banche. Comunità energetiche rinnovabili aperte alle aree produttive, con una procedura autorizzativa unica a termine certo. Il primo strumento risponde all'emergenza dei costi. Il secondo e il terzo rendono l'autoproduzione accessibile anche alle imprese che non possono anticiparne il costo.

L'articolo 83 ricalca invece la struttura del regime per le imprese energivore di cui all'articolo 82, costruito sul paragrafo 4.5 della disciplina degli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), e rispetto all'impostazione dello Scudo Energia PMI presenta quattro criticità.

- Il 2027 è escluso. I consumi agevolabili sono quelli degli anni dal 2028 al 2030, benché la dotazione decorra dal 2027. Nell'anno in cui i prezzi dei beni energetici registrano su base annua un aumento superiore al 30%, le piccole imprese non ricevono alcun sostegno sui consumi correnti.
- L'obbligo di reinvestimento è doppio rispetto a quello europeo. L'obbligo di reinvestire il 100% dell'aiuto entro 36 mesi è doppio rispetto al livello minimo del 50% che il paragrafo 4.5 della CISAF richiede alle imprese energivore. Per una microimpresa con margini compressi, l'obbligo trasforma il sostegno al prezzo in un cofinanziamento di investimenti che non è in grado di anticipare, con il rischio di un basso tiraggio analogo a quello registrato da altri incentivi alla transizione energetica.
- Non c'è una riserva per le imprese più piccole. La ripartizione delle risorse tra micro, piccole e medie imprese è interamente rinviata al decreto attuativo, e in un meccanismo proporzionale ai consumi le imprese di maggiori dimensioni assorbirebbero la quota prevalente delle risorse.

- I tempi sono incerti. La subordinazione all'autorizzazione europea, in assenza di un canale alternativo, rischia di rinviare l'erogazione e di lasciare inutilizzate le risorse del 2027. Dal 2029, inoltre, la misura è finanziata sugli oneri generali di sistema, che le stesse PMI concorrono a pagare in bolletta.

Al di là dei correttivi, l'articolo 83 resta un regime temporaneo, mentre il costo dell'energia è per le piccole e medie imprese italiane il principale fattore di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei. Nel 2025 il prezzo unico nazionale si è attestato a 115,94 euro per megawattora, a fronte di 61,1 euro in Francia e di 65,3 euro in Spagna. Il divario non dipende dalla congiuntura, ma dal meccanismo di formazione del prezzo, fissato dal gas importato. Per le imprese connesse in bassa e media tensione, che non hanno accesso ai contratti di lungo termine né alle compensazioni riservate alle imprese energivore, si traduce in un'imposta occulta e permanente sulla produzione. Un sostegno temporaneo può attenuare l'emergenza, ma non può colmare un differenziale strutturale.

Per questo la Confederazione propone di accompagnare il regime dell'articolo 83 con un percorso strutturale di convergenza dei prezzi. È l'obiettivo di Bolletta Massima, misura presentata alla XVI Assemblea Nazionale Conflavoro, che punta ad azzerare entro il 2030 il divario con la media dell'area euro, misurato da un indicatore annuale dell'ARERA. La misura prevede un prezzo di riferimento massimo della componente energia per le PMI connesse in bassa e media tensione, allineato alla media ponderata dei prezzi all'ingrosso degli altri Paesi dell'area euro. La differenza è riconosciuta in bolletta come componente compensativa, erogata dalla CSEA tramite i venditori e senza necessità di domanda, in regime de minimis per le micro e piccole imprese e in regime autorizzato a intensità decrescente fino al 2030 per le medie. La compensazione è alimentata da un fondo per la convergenza dei prezzi presso la CSEA, finanziato dai contratti per differenza a due vie che il GSE offre, su base volontaria, ai produttori di energia rinnovabile esistenti non incentivati e, nei soli periodi di crisi dichiarata in sede europea, dal tetto sui ricavi inframarginali. La misura apre inoltre alle PMI l'accesso ai contratti di approvvigionamento di lungo termine, attraverso una sezione di domanda aggregata sulla piattaforma del GME. In questo modo il sostegno al prezzo dell'energia per le piccole imprese non resterebbe legato alla durata di un regime temporaneo, ma diventerebbe un percorso di convergenza misurabile.

Valutazione per Conflavoro. Parzialmente positiva. Il canale riservato alle PMI accoglie nel principio la richiesta della Confederazione, ma il disegno della misura va corretto e il sostegno temporaneo va accompagnato da un percorso strutturale di convergenza del prezzo dell'energia.

> **Proposta di Conflavoro.** Coprire il 2027, escluso dai consumi agevolabili, con un contributo straordinario in bolletta e con un credito d'imposta per gli investimenti in autoproduzione. Fissare in legge una riserva non inferiore al 60% delle risorse per le micro e piccole imprese. Ricondurre l'obbligo di reinvestimento al 50% dell'aiuto, con termine di 48 mesi, in linea con il livello richiesto dalla disciplina europea per le imprese energivore. Prevedere per le micro e piccole imprese un canale semplificato in regime de minimis, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, operante sulla base dei dati di consumo trasmessi dai venditori e senza domanda. Disporre la conservazione in bilancio delle risorse non impegnate per effetto dei tempi dell'autorizzazione europea. Affiancare inoltre al sostegno sul prezzo, secondo lo schema dello Scudo Energia PMI, per gli anni 2028 e 2029 e in continuità con il credito previsto per il 2027, un credito d'imposta per gli investimenti in autoproduzione, accumulo ed efficienza energetica delle piccole e medie imprese, cedibile alle banche, che renda sostenibile l'obbligo di investimento anche per le imprese che non dispongono di liquidità.

Prevedere infine, quale evoluzione strutturale del regime e secondo lo schema di Bolletta Massima, un percorso di convergenza del prezzo dell'energia per le PMI connesse in bassa e media tensione verso la media dell'area euro entro il 2030, con un prezzo di riferimento massimo della componente energia, un fondo per la convergenza dei prezzi presso la CSEA e la destinazione prioritaria alle PMI dell'energia dei contratti per differenza, verificato dalla relazione annuale dell'ARERA alle Camere.

> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposte emendative n. 13 (articoli da 83 bis a 83 quinquies, Scudo Energia PMI per il 2027), n. 13-bis (modifiche all'articolo 83, riserva, reinvestimento e canale de minimis), n. 11 (articolo 78 bis, Bolletta Massima) e n. 12 (articolo 79 bis, Energia in Fabbrica).

Capo II, Misure in materia di investimenti, trasformazione digitale, agricoltura e turismo

5.25 Articolo 85. Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica

L'articolo incrementa il limite di spesa del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, portandolo da 1.000 a 2.400 milioni di euro per il 2027 e da 750 a 1.250 milioni per il 2028. La misura è oggetto dei piani di analisi e valutazione della spesa. Conflavoro ha valutato positivamente il credito ZES fin dalla sua istituzione e ne ha chiesto la stabilizzazione come strumento di sviluppo di medio periodo in tutte le sedi competenti, e non soltanto come leva di avvio della zona economica speciale. Il rifinanziamento, che più che raddoppia le risorse per il 2027, va in questa direzione e offre alle imprese del Mezzogiorno una prospettiva biennale. Resta il nodo della certezza. Quando le richieste eccedono le risorse, il credito è riconosciuto in misura percentuale ridotta, e l'impresa conosce l'entità effettiva dell'agevolazione solo dopo aver deciso e spesso avviato l'investimento. Per le piccole imprese, che finanziano gli investimenti con margini ridotti, l'incertezza sulla percentuale effettiva del credito pesa più che per i grandi investitori.

Valutazione per Conflavoro. Positiva.

Riferimento alle proposte emendative depositate. Nessuna proposta emendativa specifica, la richiesta è formulata nella valutazione che precede.

5.26 Articolo 86. Attuazione della riforma del «Codice degli incentivi»

L'articolo dà attuazione, sul piano contabile, alla revisione del sistema degli incentivi disposta dal decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138. I capitoli del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono articolati nelle sezioni tematiche previste dal decreto legislativo, distinguendo le misure a fondo perduto da quelle di natura mista o finanziaria. Lo stanziamento può essere rimodulato tra le sezioni dopo l'adozione delle discipline quadro. Le disponibilità giacenti nelle contabilità speciali delle misure che confluiscono nel Fondo sono versate all'entrata entro il 31 marzo 2027 per essere riassegnate, ed è introdotto un monitoraggio semestrale dei flussi trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze. La razionalizzazione degli incentivi, con la chiusura delle misure a basso utilizzo e la concentrazione delle risorse in un numero limitato di strumenti, è un obiettivo che la Confederazione sostiene da tempo, insieme alla trasparenza sulla effettiva destinazione delle risorse. Il riordino è l'occasione per riportare le risorse liberate verso strumenti effettivamente accessibili alle piccole imprese, ma anche per ripensare gli strumenti a sostegno della ricerca e dell'innovazione, rispetto a cui l'Istat rileva nel 2024 un calo del 13,7% per le piccole e del 5,2% per le medie, a fronte di un aumento del 6,4% per le grandi. Per questo la Confederazione propone un credito d'imposta del 50% per le attività di ricerca, innovazione tecnologica, design, brevettazione, prototipazione e adozione di soluzioni di intelligenza artificiale delle PMI, denominato "Ricerca in Fabbrica". La fruizione è automatica, con riparto proporzionale in caso di eccedenza rispetto al limite annuo. Le attività ammissibili sono ancorate ai Manuali di Frascati e di Oslo, con la possibilità di certificare le attività, che garantisce certezza sull'ammissibilità delle spese. È uno strumento coerente con i principi del riordino. Semplice, prevedibile e accessibile anche a chi non dispone di uffici dedicati.

Valutazione per Conflavoro. Positiva, valutando altresì di prevedere che, nella definizione delle discipline quadro, una quota delle risorse riassegnate sia destinata a strumenti automatici per le micro e piccole imprese, fruibili senza procedure a sportello, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle PMI nella definizione dei criteri.

> **Proposta di Conflavoro.** Introdurre, in coerenza con il riordino, un articolo 12 bis che riconosca alle piccole e medie imprese, per i periodi d'imposta dal 2027 al 2031, un credito d'imposta pari alla differenza tra il 50 per cento dei costi di ricerca, innovazione, design, brevettazione e prototipazione e il credito vigente, entro le intensità del regolamento generale di esenzione per categoria e nel limite di 600 milioni di euro annui di crediti, con fruizione in tre quote annuali.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 10 (articolo 12 bis, Ricerca in Fabbrica).

5.27 Articolo 139, comma 7. Limite degli impegni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Il comma 7 dell'articolo 139 fissa per il 2027 in 120.000 milioni di euro il limite massimo degli impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere, riferito all'esposizione per garanzie in essere al 31 dicembre 2026 e alle nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio.

Il Fondo di garanzia è il principale strumento di accesso al credito delle piccole imprese, e la conferma di un'ampia capacità di impegno è necessaria. In una fase in cui inflazione, rincari energetici e dazi comprimono i margini e aumentano il fabbisogno di capitale circolante, il rischio è che una crisi di liquidità temporanea si trasformi in insolvenza per imprese sane. Il disegno di legge non prevede però alcuno strumento dedicato a questa esigenza, che riguarda in modo particolare le imprese più esposte al costo dell'energia e quelle esportatrici colpite dalle misure tariffarie.

Valutazione per Conflavoro. Positiva.

> **Proposta di Conflavoro.** Istituire, con un articolo aggiuntivo e in deroga alla vigente disciplina del Fondo, una sezione speciale per il biennio 2027/2028, operante nell'ambito del limite di impegni fissato dal comma 7, con garanzia all'80%, elevabile al 90% ove consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, sui finanziamenti di capitale circolante fino a 500.000 euro alle imprese colpite da rincari energetici o da misure tariffarie, con costo della garanzia a carico dello Stato. La misura dà seguito alla richiesta della Confederazione di destinare al credito delle PMI una parte delle risorse che la manovra richiede al settore finanziario con l'addizionale IRES di cui all'articolo 18.
>
> **Riferimento alle proposte emendative depositate.** Proposta emendativa n. 15 (articolo 14 quater, sezione speciale del Fondo di garanzia per il capitale circolante, in due versioni).

6. Considerazioni conclusive

La Legge di Bilancio per il 2027 si muove entro margini stretti, segnati dalla frenata della crescita, dal ritorno dell'inflazione e da un costo dell'energia che è tornato a essere la prima preoccupazione delle imprese. In questo quadro, Conflavoro PMI riconosce al Governo una linea di prudenza nella gestione dei conti pubblici e la scelta di dare continuità a misure che hanno prodotto risultati, molte delle quali la Confederazione aveva proposto o sostenuto negli anni passati.

Il punto sul quale la Confederazione richiama l'attenzione del Parlamento è un altro. Una manovra che sostiene i redditi, ma non chi li genera, rischia di rinviare i problemi anziché affrontarli. Le piccole e medie imprese sono l'ossatura dell'economia italiana. Presidiano i territori, creano occupazione, custodiscono competenze e saperi che non si ricostruiscono in pochi anni. Sono però anche le imprese che più faticano ad accedere agli strumenti di sostegno, spesso disegnati per chi dispone di strutture tecniche e amministrative che una piccola azienda non ha, e che più risentono di misure temporanee, confermate di anno in anno senza un orizzonte certo. Stabilità degli incentivi, semplicità di accesso e proporzionalità alla dimensione d'impresa sono i criteri che la Confederazione considera decisivi perché una misura arrivi davvero alla piccola impresa.

Conflavoro PMI conferma la propria disponibilità a un confronto costante con le Commissioni, con i relatori e con il Governo, auspicando che i correttivi migliorativi suggeriti e le proposte già elaborate possano essere oggetto di valutazione. Difendere le imprese oggi e investire sulle imprese domani non sono due manovre distinte. Sono la stessa manovra, e la condizione perché la crescita torni a essere duratura.

Difendere le imprese oggi e investire sulle imprese domani non sono due manovre distinte. Sono la stessa manovra, e la condizione perché la crescita torni a essere duratura.

Allegato A. Le proposte emendative depositate

Elenco delle proposte contenute nell'articolato depositato insieme alla memoria, con collocazione nel disegno di legge, onere e copertura indicati nell'articolato. Le proposte n. 2 versione A e versione B sono alternative. La proposta n. 15 è presentata in due versioni, con dotazione o a invarianza.

N.	Proposta	Collocazione	Onere	Copertura
1	Utile Zero, detassazione degli utili accantonati e reinvestiti	art. 14 bis	1.600 mln annui di competenza dal 2027, 2.800 mln di cassa nel 2028	Accisa sigarette più 18 euro per 1.000 pezzi (800), giochi di abilità a distanza più 5 punti (150), fondo speciale di parte corrente, FISPE
2 A	Credito d'imposta automatico per gli investimenti delle MPMI, 40, 50 e 20 per cento	art. 14 ter	600 mln 2027, 800 mln 2028 e 2029	Fondo speciale di conto capitale
2 B	Opzione per il credito d'imposta in luogo dell'iperammortamento fino a 2,5 mln	art. 14 ter	150 mln 2028, 300 mln 2029 e 2030, 150 mln 2031	Fondo speciale di conto capitale, FISPE
3	Tasse zero Under 35, esenzione fiscale e contributiva per 36 mesi nelle PMI	art. 42 bis	345 mln 2027, 880 nel 2028, 1.320 nel 2029, 1.125 nel 2030, 555 nel 2031, 120 nel 2032	PN Giovani donne lavoro 2021/2027, FISPE
4	Fringe benefit a 2.000 e 3.000 euro a regime, con franchigia	sostituzione art. 45	490 mln 2027, 1.300 nel 2028, 1.270 annui dal 2029	FISPE, spese rimodulabili dei Ministeri
5	Premi di produttività all'1 per cento a regime entro 5.000 euro	art. 10 bis	455 mln 2028, 465 annui dal 2029	FISPE
6	Indennità di trasferta a 55 e 90 euro, rimborsi a 25 e 35	art. 7 bis	300 mln 2027, 270 annui dal 2028	FISPE
7	Notturni e festivi, proroga al 31 dicembre 2027 ed estensione alle micro e piccole imprese	modifiche art. 8	280 mln 2027	Fondo sociale occupazione e formazione, fondo speciale di parte corrente
8	Imposta sostitutiva sugli aumenti da rinnovo e individuali per il triennio 2027/2029	art. 6 bis	150 mln 2027, 1.010 mln 2028 e 2029, 110 mln 2030	Spese rimodulabili dei Ministeri
9	Credito d'imposta premiale per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro	art. 43 bis	700 mln 2027	Fondo sociale occupazione e formazione
10	Ricerca in Fabbrica, credito al 50 per cento per ricerca e innovazione delle PMI	art. 12 bis	200 mln 2028, 400 nel 2029, 600 dal 2030 al 2032, 400 nel 2033, 200 nel 2034	Fondo speciale di parte corrente, FISPE
11	Bolletta Massima, fondo per la convergenza dei prezzi, componente compensativa, CfD a due vie	art. 78 bis	500 mln 2027 e 2028 di dotazione iniziale, resto senza oneri	Fondo speciale di parte corrente
12	Energia in Fabbrica, credito 30 e 40 per cento per autoproduzione, accumulo, efficienza 2028/2029	art. 79 bis	450 mln 2028 e 2029	Proventi aste CO2 quota MASE 250, fondo speciale di conto capitale 200
13	Scudo Energia PMI per l'anno 2027, contributo in bolletta e credito	artt. da 83 bis a 83 quinquies	1.500 mln contributo e 1.000 mln credito nel 2027	FISPE per il contributo, stanziamento 2027 dell'art. 83, comma 3, per il credito, 83 quater senza oneri
13-bis	Scudo Energia PMI, riserva del 60 per cento alle micro e piccole imprese, reinvestimento al 50 per cento in 48 mesi, canale de minimis	modifiche art. 83	nessun onere	invarianza

N.	Proposta	Collocazione	Onere	Copertura
14	Payback dispositivi medici, soglia di esenzione di 10 milioni di ricavi finanziata dal concorso statale, inclusa l'annualità 2019	modifiche art. 73	nessun onere	invarianza
15	Sezione speciale del Fondo di garanzia per il capitale circolante, garanzia all'80 per cento elevabile al 90	art. 14 quater	300 mln 2027 e 200 mln 2028 (versione A); nessun onere (versione B)	Fondo speciale di conto capitale (A); risorse disponibili del Fondo (B)

Gli oneri delle proposte n. 6 e n. 8 sono stimati dal Centro Studi Conflavoro PMI con il metodo indicato nelle relative relazioni tecniche e vanno validati con i dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

Allegato B. Dati e fonti richiamati nella memoria

I dati citati nella memoria sono tratti da fonti ufficiali e dalla nota del Centro Studi Conflavoro PMI che accompagna l'audizione, dal titolo *Chi genera i redditi. Le piccole imprese nella Legge di Bilancio 2027*. In particolare, ISTAT, Stima preliminare dei prezzi al consumo, ottobre 2026. ISTAT, Stima preliminare del PIL, terzo trimestre 2026. ISTAT, Produzione industriale e Commercio estero extra Ue, agosto e settembre 2026. ISTAT, Censimento permanente delle imprese 2025, ottobre 2026. ISTAT, Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente, anni 2024 e 2025, agosto 2026. ISTAT, La ricerca e sviluppo in Italia, anni 2024-2026, settembre 2026. Banca centrale europea, decisioni di politica monetaria 2026. GME, PUN Index, media 2025. ARERA, Relazione annuale 2026, per il confronto con Francia e Spagna. Documento programmatico di finanza pubblica, ottobre 2026. Relazioni tecniche al disegno di legge A.C. 3174-bis e alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. ISTAT, Effetti della tassazione dei redditi d'impresa, anno 2025, aprile 2026. ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, edizione 2026. ISTAT, Prezzi alla produzione dell'industria, agosto 2026, e Fiducia dei consumatori e delle imprese, ottobre 2026. Camera dei deputati, Servizio Studi, dossier sul Documento programmatico di finanza pubblica 2026.

Allegato C. Articolato delle proposte emendative

Proposte emendative di Conflavoro PMI

al disegno di legge di bilancio per l'anno 2027

Testo aggiornato al disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029 (A.C. 3174-bis, risultante dallo stralcio disposto il 4 novembre 2026 sull'A.C. 3174, presentato alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2026), con l'indicazione della collocazione di ciascuna proposta e il coordinamento con l'articolato.

Roma, novembre 2026

Indice delle proposte emendative

N.	Proposta
1	Utile Zero — detassazione degli utili reinvestiti (art. 14-bis)
2	Utile Zero — credito d'imposta per gli investimenti (versioni A e B, alternative) (art. 14-ter)
3	Tasse zero Under 35 (art. 42-bis)
4	Fringe benefit a 2.000 e 3.000 euro (sostituzione dell'art. 45)
5	Premi di produttività all'1 per cento a regime (art. 10-bis)
6	Indennità di trasferta a 55 e 90 euro (art. 7-bis)
7	Notturni e festivi, proroga ed estensione (modifiche all'art. 8)
8	Aumenti da rinnovo e individuali (art. 6-bis)
9	Credito d'imposta sicurezza sul lavoro (art. 43-bis)
10	Ricerca in Fabbrica (art. 12-bis)
11	Bolletta Massima (art. 78-bis)
12	Energia in Fabbrica, investimenti 2028-2029 (art. 79-bis)
13	Scudo Energia PMI, anno 2027 (artt. da 83-bis a 83-quinquies)
13-bis	Scudo Energia PMI, riserva, reinvestimento e canale de minimis (modifiche all'art. 83)
14	Payback dispositivi medici — destinazione selettiva del concorso statale (modifiche all'art. 73; soglia di esenzione di 10 milioni di euro di ricavi, a invarianza)
15	Sezione speciale del Fondo di garanzia per il capitale circolante (art. 14-quater; versioni A e B, alternative)

Le proposte n. 2, versione A e versione B, sono alternative: va depositata una sola delle due. La proposta n. 13-bis è coordinata con la n. 13. La proposta n. 15 è presentata in due versioni alternative: A, con dotazione, e B, a invarianza.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 1

Utile Zero: detassazione degli utili accantonati e reinvestiti nell'impresa

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Detassazione degli utili accantonati e reinvestiti)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, per i soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché per i titolari di reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in regime di contabilità ordinaria, la quota dell'utile dell'esercizio accantonata ad apposita riserva non concorre alla formazione del reddito imponibile, a condizione che un importo corrispondente sia destinato, entro la chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello di accantonamento, agli investimenti di cui al comma 3, effettuati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

2. L'esclusione di cui al comma 1 opera, per ciascun periodo d'imposta, nel limite di 200.000 euro per i soggetti con ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta precedente, non superiori a 2 milioni di euro, di 500.000 euro per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni e fino a 10 milioni di euro e di 1 milione di euro per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro. I ricavi sono ragguagliati ad anno; per i soggetti al primo periodo d'imposta di attività il limite è pari a 200.000 euro.

3. Sono ammissibili gli investimenti in:

a) beni strumentali materiali e immateriali nuovi, inclusi i beni di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e agli allegati IV e V annessi alla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e interventi di efficientamento energetico delle strutture produttive;

d) programmi informatici, sistemi e soluzioni di intelligenza artificiale;

e) formazione del personale dipendente.

Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'articolo 168, comma 1, lettere b) e c), del citato testo unico e i beni usati.

4. La riserva di cui al comma 1 è indisponibile fino alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello di accantonamento. In caso di distribuzione della riserva prima di tale termine, ovvero di cessione a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni acquisiti entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, l'imposta non versata è dovuta, senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi di cui all'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In caso di mancato reinvestimento, in tutto o in parte, entro il termine di cui al comma 1, la quota di utile non reinvestita concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta successivo a quello di scadenza del termine, senza applicazione di sanzioni; l'imposta dovuta è maggiorata dei medesimi interessi, calcolati dalla data di scadenza del versamento a saldo relativo al periodo d'imposta di accantonamento.

5. La fruizione dell'agevolazione è subordinata alla regolarità degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati in sede di

dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'impresa indica nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di accantonamento l'ammontare della riserva vincolata e, in quella relativa al periodo d'imposta entro il quale il reinvestimento deve essere completato, gli investimenti effettuati. L'accesso all'agevolazione non richiede istanze preventive, perizie o certificazioni; le indicazioni rese in dichiarazione ai sensi del presente comma tengono luogo degli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

6. In caso di indebita fruizione dell'agevolazione, accertata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche mediante l'incrocio con i dati delle fatture elettroniche, si applicano le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni previste per le imposte sui redditi. La falsità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 comporta la decadenza dall'agevolazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

7. L'esclusione di cui al comma 1 non è cumulabile, sui medesimi utili, con altre agevolazioni consistenti in riduzioni di aliquota o in esclusioni dal reddito commisurate agli utili accantonati o reinvestiti.

8. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attestazione e di verifica del reinvestimento e il contenuto delle indicazioni di cui al comma 5.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo ai fini dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2028, di 18 euro per 1.000 sigarette dell'importo specifico fisso di cui all'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), e dell'onere fiscale minimo di cui al comma 6 del medesimo articolo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dall'articolo 33 della presente legge;

b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento di 5 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2028, delle aliquote dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relative ai giochi di abilità a distanza;

c) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2028 e a 400 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa esclude dal reddito imponibile la quota di utile accantonata a riserva e reinvestita, entro il secondo periodo d'imposta successivo, in beni strumentali nuovi, ricerca e innovazione, efficienza energetica e autoproduzione, tecnologie digitali e intelligenza artificiale, formazione del personale. Si applica a tutti i titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria, a prescindere dalla forma giuridica.

L'utile trattenuto per investire è oggi tassato come quello distribuito. La riduzione condizionata dell'aliquota IRES di

cui all'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha operato per un solo periodo d'imposta e, secondo l'ISTAT, ha interessato appena l'1,4 per cento delle società di capitali, prevalentemente di dimensione medio-grande. La proposta ne riprende la logica in forma strutturale, commisurando il beneficio al solo utile reinvestito ed estendendolo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria.

I massimali per classi di ricavi, pari a 200.000, 500.000 e 1 milione di euro, concentrano il beneficio sulle imprese minori senza introdurre selettività: la misura resta generale ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato. La riserva è indisponibile per quattro periodi d'imposta, i beni devono permanere nell'impresa per tre, la quota non reinvestita è ripresa a tassazione con interessi e l'accesso è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Agli oneri si provvede con maggiori entrate da tabacchi lavorati e da giochi di abilità a distanza, quantificate in misure di aliquota indicate nel testo, con la riduzione del fondo speciale di parte corrente e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Relazione tecnica

La stima di competenza muove dagli utili annui effettivamente agevolabili — per ciascuna impresa il minore tra utile accantonato, investimento ammissibile e massimale — valutati in 6-7 miliardi di euro, con aliquota media ponderata di esenzione del 25 per cento. L'onere di competenza risulta di 1,5-1,8 miliardi annui, assunto prudenzialmente in 1.600 milioni (stima su dati MEF-Dipartimento delle finanze, da validare con i modelli di microsimulazione IRES e IRPEF).

Per cassa si adotta un acconto IRES-IRPEF del 75 per cento, convenzione della relazione tecnica sull'iperammortamento della legge di bilancio 2026, con la neutralizzazione degli acconti 2027 disposta dal comma 8. Il primo anno di versamento sconta il saldo 2027 e il minore acconto 2028.

Voce (mln €)	2027	2028	2029	Dal 2030
Onere di competenza	1.600	1.600	1.600	1.600
Onere di cassa	0	2.800	1.600	1.600
Copertura: tabacchi	—	800	800	800
Copertura: giochi a distanza	—	150	150	150
Copertura: fondo speciale di parte corrente	—	1.600	400	—
Copertura: FISPE	—	250	250	650

Gli effetti indotti — maggiore base imponibile da investimenti attivati, rafforzamento patrimoniale — non sono computati a copertura, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Classificazione: misura onerosa.

Le maggiori entrate da tabacchi sono stimate su una base di circa 56 miliardi di sigarette annue, coerente con il gettito complessivo dei tabacchi lavorati di 15,6 miliardi di euro nel 2025, di cui circa l'82 per cento riferibile alle sigarette secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e con un'imposizione media di circa 4,4 euro per pacchetto; la base tiene conto della riduzione dei volumi attesa per effetto dell'anticipo al 1° luglio 2027, disposto dall'articolo 33, degli aumenti già previsti per il 2028. L'incremento di 18 euro per 1.000 sigarette vale 0,36 euro di accisa e 0,44 euro con l'IVA per pacchetto, circa il 7,6 per cento del prezzo medio. Con un'elasticità della domanda al prezzo di meno 0,4 i volumi si riducono di circa il 3 per cento e il maggior gettito netto, accisa e IVA, è stimato in circa 820 milioni di euro e assunto prudenzialmente in 800. Non è computato l'adeguamento automatico dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, pari al 42 per cento di quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Le maggiori entrate dai giochi di abilità a distanza sono stimate su una raccolta di 81,2 miliardi di euro nel 2025 [fonte DA CITARE: Relazione MEF sul settore dei giochi pubblici 2025] e una spesa dei giocatori, al netto delle vincite, di circa

3 miliardi di euro nel 2028, tenuto conto della crescita del segmento. L'incremento di 5 punti dell'aliquota sulla spesa determina 150 milioni di euro annui. La copertura non incide sugli apparecchi da intrattenimento, per i quali l'articolo 23 del disegno di legge ridefinisce il prelievo al fine di salvaguardarne il gettito.

Versione alternativa alla versione B (opzione per il credito d'imposta in luogo dell'iperammortamento): va depositata una sola delle due.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 2

Credito d'imposta automatico per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Credito d'imposta automatico per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese)

1. Alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, per i quali l'ordine sia accettato dal venditore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e interventi di efficientamento energetico, nonché in programmi informatici, sistemi e soluzioni di intelligenza artificiale, è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 40 per cento dei costi ammissibili, per la quota di investimenti fino a 300.000 euro per anno;

b) al 50 per cento dei costi ammissibili, per la medesima quota, per le microimprese e per gli investimenti effettuati in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) al 20 per cento dei costi ammissibili, per la quota di investimenti eccedente 300.000 euro e fino a 1 milione di euro per anno.

Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'articolo 168, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e i beni usati.

2. Il diritto al credito d'imposta sorge alla data di accettazione dell'ordine da parte del venditore, a condizione che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ed è determinato sulla base delle misure vigenti a tale data. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, da effettuare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di accettazione dell'ordine. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni di prenotazione trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'accettazione dell'ordine. L'Agenzia delle entrate pubblica mensilmente l'ammontare delle risorse residue; le prenotazioni eccedenti possono essere ripresentate nell'anno successivo. La comunicazione di prenotazione tiene luogo della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

4. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime previste dal regolamento generale di esenzione per categoria vigente alla data di concessione e, per la parte eccedente, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Per i medesimi costi è cumulabile con altre agevolazioni nel limite del 60 per cento del costo sostenuto, ferme restando le predette intensità massime, e non è cumulabile con la maggiorazione di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

5. La fruizione del credito è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e non richiede istanze preventive, perizie o certificazioni. Le imprese conservano la documentazione dei costi; le fatture recano il riferimento al presente articolo, la cui omissione è sanabile e non comporta decadenza. In caso di utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti si applicano le sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di prenotazione, di comunicazione a consuntivo e di monitoraggio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2027 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa riconosce alle micro, piccole e medie imprese un credito d'imposta automatico sugli investimenti in beni strumentali nuovi, autoproduzione da fonti rinnovabili, accumulo, efficienza energetica e intelligenza artificiale: 40 per cento sui primi 300.000 euro annui, 50 per cento per le microimprese e nel Mezzogiorno, 20 per cento sulla quota fino a 1 milione di euro.

Il credito raggiunge le imprese in contabilità semplificata o prive di base imponibile sufficiente, che non possono utilizzare deduzioni maggiorate. Il diritto sorge all'accettazione dell'ordine con acconto del 20 per cento, senza bandi né perizie, e il limite di spesa con prenotazione cronologica rende l'onere certo. La condizionalità contributiva e di sicurezza, il divieto di cumulo con la maggiorazione dell'ammortamento e il limite del 60 per cento del costo presidiano l'uso dell'agevolazione.

Agli oneri, pari a 600 milioni di euro per il 2027 e a 800 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale.

Relazione tecnica

Gli investimenti agevolabili delle PMI sono stimati in 5-6 miliardi di euro annui (stima del Centro Studi Conflavoro su dati della relazione tecnica alla legge n. 207 del 2024). Tenuto conto degli scaglioni e dei limiti di intensità, l'intensità media effettiva è pari a circa il 20 per cento: la domanda potenziale, di 1-1,2 miliardi annui, eccede le risorse e l'onere coincide con i limiti di spesa. Classificazione: misura onerosa.

Voce (mln €)	2027	2028	2029
Onere	600	800	800

Versione alternativa alla versione A (credito d'imposta automatico per le PMI): va depositata una sola delle due.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 2

Credito d'imposta per le imprese che non riescono a utilizzare l'iperammortamento

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Opzione per il credito d'imposta in luogo della maggiorazione dell'ammortamento)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 436 è inserito il seguente:

"436-bis. Per gli investimenti di cui ai commi da 427 a 436 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2027, i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare, limitatamente alla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, in luogo della maggiorazione del costo di acquisizione di cui al comma 427, per un credito d'imposta pari al prodotto tra l'importo della maggiorazione spettante e l'aliquota di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata con le comunicazioni previste dal decreto di cui al comma 433, che tengono luogo della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Il credito è riconosciuto, secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni, nel limite complessivo di 450 milioni di euro di crediti per gli investimenti effettuati in ciascuno degli anni 2027 e 2028; esaurito il limite, si applica la maggiorazione di cui al comma 427."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2028, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2028 e a 300 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2030 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa consente di convertire in credito d'imposta, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione dell'ammortamento di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

L'iperammortamento opera come deduzione e produce il beneficio solo in presenza di reddito imponibile capiente, lungo l'intero periodo di ammortamento: ne restano di fatto escluse le imprese in perdita, in fase di avvio o con

margini ridotti, in prevalenza piccole e medie. Il credito è pari al valore fiscale della maggiorazione all'aliquota IRES, il 43,2 per cento del costo per lo scaglione al 180 per cento, ed è fruibile in tre anni: per le imprese capienti il valore complessivo non cambia, cambia il tempo di fruizione.

L'opzione è aperta a tutti i titolari di reddito d'impresa e la misura resta generale. Il limite di spesa, con ritorno automatico alla maggiorazione una volta esaurite le risorse, rende l'onere certo senza penalizzare alcuna impresa.

Relazione tecnica

Il credito è riconosciuto entro 450 milioni di euro per ciascuna delle coorti di investimento 2027 e 2028 ed è fruibile in tre quote annuali dall'anno successivo all'entrata in funzione. Le minori fruizioni della maggiorazione da parte di chi esercita l'opzione riducono l'onere netto in misura significativa, prevalentemente dopo il 2031; prudenzialmente non sono computate. Classificazione: basso costo, con effetto netto concentrato sull'anticipo di cassa e sulle imprese prive di base imponibile.

Voce (mln €)	2027	2028	2029	2030	2031
Onere di cassa	0	150	300	300	150

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 3

Tasse zero Under 35: esenzione fiscale e contributiva per l'assunzione stabile di giovani under 35

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Esenzione fiscale e contributiva per l'assunzione stabile di giovani under 35)

1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei giovani e di contrastare la perdita di capitale umano qualificato, ai datori di lavoro privati delle micro, piccole o medie imprese come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e che dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero trasformano a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a tempo determinato o proseguono un rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, sono riconosciute, per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data dell'assunzione, della trasformazione o della prosecuzione, le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, con riferimento ai lavoratori che, alla medesima data:

a) non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;

b) non sono mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. A tal fine non rilevano i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e i rapporti di lavoro domestico.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 sono riconosciuti:

a) l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) l'esonero dal versamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, nella misura del 100 per cento.

Gli esoneri di cui alle lettere a) e b) si applicano sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel limite di 35.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Il reddito di lavoro dipendente derivante dai rapporti di lavoro di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale, per il periodo di cui al comma 1 e nel limite di 35.000 euro annui, ragguagliato ai mesi di spettanza dell'agevolazione nel periodo d'imposta. Il reddito escluso ai sensi del primo periodo rileva ai fini della determinazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento di detrazioni, deduzioni, benefici e prestazioni, anche di natura non tributaria, comunque connessi al reddito, ivi compresi la condizione di familiare fiscalmente a carico e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sul reddito escluso non sono riconosciute somme o detrazioni commisurate al reddito di lavoro dipendente.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 spettano a condizione che:

a) l'assunzione, la trasformazione o la prosecuzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo

parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

b) il datore di lavoro rispetti le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7, commi da 2 a 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112;

d) il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, la trasformazione o la prosecuzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale si fruisce delle agevolazioni di cui al presente articolo, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione, alla trasformazione o alla prosecuzione, comporta la revoca dell'esonero di cui al comma 2, lettera a), e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sulle agevolazioni di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 già maturate dal lavoratore, né sul computo del periodo residuo di cui al comma 6.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 spettano, per il periodo residuo, anche con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro di cui al comma 1 che ne ha fruito parzialmente. Per ciascun lavoratore le agevolazioni sono riconosciute per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli esoneri di cui all'articolo 42 della presente legge, né con altri regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi riferiti al medesimo reddito di lavoro dipendente, ivi compresa l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 44 della presente legge, e sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, anche nella misura prevista per il periodo d'imposta 2027 dall'articolo 43 della presente legge. Le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di lavoro intermittente e ai rapporti di apprendistato per la durata del periodo formativo.

8. L'esonero di cui al comma 2, lettera a), è concesso nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, del regolamento generale di esenzione per categoria vigente alla data di concessione, con riferimento agli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese la verifica automatizzata dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 mediante le banche dati dell'INPS e il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza istanza preventiva del datore di lavoro, le modalità di applicazione del comma 3 da parte del sostituto d'imposta e di certificazione dei redditi esclusi, nonché i controlli e le ipotesi di revoca.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS e dall'Agenzia delle entrate, provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della medesima legge n. 196 del 2009.

11. Entro il 30 giugno 2029 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'INPS e dell'Istituto nazionale

per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), trasmette alle Camere una relazione sugli effetti del presente articolo, con particolare riferimento all'occupazione aggiuntiva, alla permanenza dei lavoratori nelle imprese beneficiarie, alla dinamica retributiva e all'onere per la finanza pubblica, ai fini della valutazione della prosecuzione della misura.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 345 milioni di euro per l'anno 2027, in 880 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.320 milioni di euro per l'anno 2029, in 1.125 milioni di euro per l'anno 2030, in 555 milioni di euro per l'anno 2031 e in 120 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, con riferimento all'esonero di cui al comma 2, lettera a), riconosciuto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, come definiti dal regolamento generale di esenzione per categoria vigente, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del medesimo Programma;

b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2027, a 680 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.120 milioni di euro per l'anno 2029, a 1.125 milioni di euro per l'anno 2030, a 555 milioni di euro per l'anno 2031 e a 120 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Relazione illustrativa

Per contrastare l'emigrazione giovanile e sostenere le assunzioni stabili nelle micro, piccole e medie imprese, la proposta emendativa introduce, per le assunzioni a tempo indeterminato del triennio 2027-2029, l'esenzione totale, fiscale e contributiva, per trentasei mesi, sulla retribuzione dei giovani sotto i 35 anni al primo impiego stabile, entro una base di 35.000 euro annui. Per una retribuzione di 23.000 euro il reddito netto del lavoratore aumenta di circa il 20 per cento e il costo del lavoro per l'impresa si riduce di circa il 22 per cento.

Il beneficio è automatico, con verifica dei requisiti sulle banche dati dell'INPS e sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza istanze né graduatorie. È assistito da presìdi di equilibrio: primo impiego a tempo indeterminato; incremento occupazionale netto, verificato mensilmente anche sulle società collegate; trattamento economico non inferiore al trattamento economico complessivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 62 del 2026; divieto di licenziamenti economici nei sei mesi precedenti e revoca per quelli successivi, senza pregiudizio per il lavoratore; limite di trentasei mesi per lavoratore, con portabilità del periodo residuo. L'esonero datoriale è concesso in regime de minimis o nel regolamento generale di esenzione per categoria. Una relazione alle Camere entro il 30 giugno 2029 consente di valutarne la prosecuzione.

Agli oneri, valutati in 345 milioni di euro per il 2027, 880 per il 2028, 1.320 per il 2029, 1.125 per il 2030, 555 per il 2031 e 120 per il 2032, si provvede con le risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la quota riferita ai lavoratori svantaggiati, e mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Gli effetti indotti dall'emersione e dai maggiori consumi non sono computati.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 4

Innalzamento della soglia limite dei fringe benefit: misure fiscali per il welfare aziendale

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

«Art. 45.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2027, all'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000 nel periodo d'imposta, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite è elevato a euro 3.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, nonché per i lavoratori dipendenti di età non superiore a 30 anni. Se il valore complessivo è superiore al limite applicabile, concorre a formare il reddito esclusivamente la parte eccedente.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 490 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.300 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1.270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 490 milioni di euro per l'anno 2027 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 670 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, negli stati di previsione dei Ministeri.

3. Ai fini del monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa rende strutturale dal 2027 il regime dei beni e servizi esenti per i lavoratori dipendenti, che a legislazione vigente cessa con il 2027 e tornerebbe al limite di 258,23 euro. Eleva stabilmente i limiti a 2.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 3.000 euro per quelli con figli a carico, conferma il perimetro vigente (beni e servizi, utenze domestiche, locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale) e trasforma la soglia in franchigia, tassando la sola parte eccedente. La proposta sostituisce l'articolo 45 del disegno di legge, che per il solo 2027 conferma i limiti di 1.000 e 2.000 euro ed estende il secondo ai lavoratori di età non superiore a 30 anni: l'equiparazione dei giovani ai lavoratori con figli a carico è mantenuta, al nuovo limite di 3.000 euro e a regime.

È lo strumento di integrazione del reddito più diffuso nelle imprese minori, circa 3 milioni di lavoratori secondo la relazione tecnica al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e il solo attivabile in via unilaterale, poiché i premi di risultato richiedono un contratto aziendale o territoriale. La stabilizzazione dà ai piani di welfare l'orizzonte pluriennale che richiedono.

Agli oneri, valutati in 490 milioni di euro per il 2027, 1.300 milioni per il 2028 e 1.270 milioni annui dal 2029, comprensivi dal 2028 del mantenimento del regime oggi vigente, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e delle spese rimodulabili dei Ministeri.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 5

Tassazione agevolata strutturale sui premi di produttività

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi in materia di premi di produttività)

1. A decorrere dall'anno 2028, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa di cui all'articolo 228 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'imposta sostitutiva ivi prevista si applica con l'aliquota dell'1 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

2. Restano ferme le ulteriori condizioni, i limiti di reddito e le modalità di applicazione previsti dal citato articolo 228 e dalle relative disposizioni di attuazione.

3. Ai fini del monitoraggio degli oneri di cui al comma 4 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 455 milioni di euro per l'anno 2028 e in 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa rende strutturale, per i premi erogati dal 2028, il regime previsto per gli anni 2026 e 2027 dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e recepito come deroga temporanea dall'articolo 228 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi: imposta sostitutiva dell'1 per cento entro 5.000 euro. Senza intervento, dal 2028 si torna al 10 per cento entro 3.000 euro.

La relazione tecnica alla legge di bilancio 2026 stima in circa 2.974 milioni di euro gli importi agevolati nel 2024, per circa 2,25 milioni di beneficiari. La temporaneità è il principale disincentivo per le imprese minori che adotterebbero lo strumento per la prima volta, perché un sistema premiante richiede un accordo e un ciclo di misurazione pluriennali. Restano fermi tutti i presìdi del regime: correlazione a incrementi misurabili, limite di reddito di 80.000 euro, deposito dei contratti.

Agli oneri, valutati in 455 milioni di euro per il 2028 e 465 milioni annui dal 2029, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per il 2027 la disposizione non comporta oneri.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 6

Innalzamento delle soglie limite delle indennità di trasferta o missione

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Indennità di trasferta o missione)

1. All'articolo 53, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «euro 46,48» sono sostituite dalle seguenti: «euro 55» e le parole: «euro 77,47» sono sostituite dalle seguenti: «euro 90»;

b) al terzo periodo, le parole: «euro 15,49» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25» e le parole: «euro 25,82» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2027 e in 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Ai fini del monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa aggiorna i limiti entro i quali le indennità e i rimborsi per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: l'indennità forfetaria esente passa da 46,48 a 55 euro giornalieri in Italia e da 77,47 a 90 euro all'estero; in caso di rimborso analitico, il rimborso delle spese non documentabili passa da 15,49 a 25 euro e da 25,82 a 35 euro. I valori vigenti sono la conversione delle 90.000 e 150.000 lire degli anni Novanta e penalizzano i lavoratori più mobili, dall'autotrasporto all'impiantistica e ai servizi tecnici.

La modifica interviene sui soli importi dell'articolo 53, comma 7, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, lasciando invariati le riduzioni in caso di vitto e alloggio, l'imponibilità delle trasferte nel territorio comunale e la tracciabilità dei pagamenti. Agli oneri, valutati in 300 milioni di euro per il 2027 e in 270 milioni di euro annui dal 2028, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Relazione tecnica

La stima assume una platea di 1,5 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato con trasferte ricorrenti fuori del territorio comunale, in prevalenza nell'autotrasporto, nell'impiantistica, nell'edilizia, nella manutenzione e nei servizi tecnici e commerciali, con 70 giornate annue in Italia e 5 all'estero, ripartite per il 60 per cento in regime forfetario e per il 40 per cento in regime di rimborso analitico. L'incremento delle soglie è di 8,52 euro giornalieri in Italia e 12,53 euro all'estero per l'indennità forfetaria, di 9,51 e 9,18 euro per i rimborsi non documentabili. Si ipotizza prudenzialmente che il nuovo margine sia utilizzato per il 50 per cento, anche per effetto della sostituzione di retribuzione imponibile con indennità esenti. Le somme che cessano di concorrere al reddito sono stimate in 510 milioni di euro annui.

La minore IRPEF, comprese le addizionali, è calcolata con un'aliquota marginale media del 28 per cento sull'imponibile al netto dei contributi a carico del lavoratore, pari a 130 milioni di euro. Le minori entrate contributive, poiché l'imponibile previdenziale segue quello fiscale, sono pari a 169 milioni di euro, al 9,19 per cento a carico del lavoratore e al 24 per cento medio a carico del datore di lavoro. Dal 2028 si computa il recupero di IRES sui minori contributi deducibili del datore di lavoro, pari a 29 milioni di euro. L'onere è pertanto valutato in 300 milioni di euro per il 2027 e in 270 milioni di euro annui dal 2028. Le stime, elaborate dal Centro Studi Conflavoro PMI in assenza di una rilevazione separata delle indennità di trasferta nei flussi Uniemens e nelle certificazioni uniche, vanno validate con i dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Classificazione, misura onerosa.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 7

Proroga della tassazione agevolata degli straordinari notturni e festivi ed estensione alle micro e piccole imprese

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «e per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2027»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per le prestazioni rese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, il trattamento integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è riconosciuto dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore, con le retribuzioni corrisposte entro il 31 marzo 2027 ed è indicato nella certificazione unica relativa all'anno 2027.
1-ter. Il trattamento integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 199 del 2025 è riconosciuto, per le prestazioni rese nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati diversi da quelli di cui al medesimo comma 18 che, nell'anno 2026, hanno occupato in media meno di cinquanta dipendenti, entro il limite di 1.500 euro annui per ciascun lavoratore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 19 a 21, della legge n. 199 del 2025, come modificate dal comma 1 del presente articolo.
1-quater. Il trattamento di cui al comma 1-ter è alternativo, in relazione alle medesime somme, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 360-septies del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dall'articolo 7 della presente legge; il lavoratore indica nella richiesta al sostituto d'imposta il regime prescelto.
1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attestazione del requisito dimensionale di cui al comma 1-ter e di utilizzo in compensazione del relativo credito.
1-sexies. Ai fini del monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-septies si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'estensione del periodo di cui al comma 1, lettera a), e dai commi da 1-bis a 1-quater, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sul trattamento integrativo speciale del 15 per cento delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo. La lettera a) ne assicura la continuità nel comparto turistico, ricettivo, termale e dei

pubblici esercizi dal 1° ottobre 2026, data di cessazione della disciplina vigente, al 31 dicembre 2027, a requisiti invariati, integrando la proroga al 30 settembre 2027 disposta dall'articolo 8 del disegno di legge. Il comma 1-ter lo estende, per il 2027, ai lavoratori dei datori di lavoro privati con meno di cinquanta dipendenti degli altri settori, entro 1.500 euro annui. In entrambi i casi spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.

Lo strumento è già sperimentato: è erogato in busta paga dal sostituto d'imposta, che lo recupera in compensazione, ed è proporzionato al lavoro disagiato effettivamente prestato. Nelle micro e piccole imprese notturni, festivi e turni sono la fisiologia dell'attività. Il requisito dimensionale è riferito alla media dei dipendenti del 2026 ed è verificabile dal sostituto; il trattamento è alternativo a ogni altro regime agevolativo sulle medesime somme.

Agli oneri, valutati in 280 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e del fondo speciale di parte corrente.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 8

Imposta sostitutiva sugli aumenti da rinnovo contrattuale e sugli aumenti individuali per il triennio 2027-2029

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e sugli incrementi retributivi individuali per il triennio 2027-2029)

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e il rinnovo dei contratti collettivi alle rispettive scadenze, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento:

a) gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in ciascuno degli anni 2028 e 2029, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nell'anno di corresponsione o nei due anni precedenti;

b) gli incrementi della retribuzione fissa e continuativa corrisposti negli anni 2027, 2028 e 2029, riconosciuti con atto scritto dal datore di lavoro al singolo lavoratore dipendente del settore privato in aggiunta ai trattamenti dovuti in base al contratto collettivo applicato, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi annui per ciascun lavoratore.

Per l'anno 2027, agli incrementi di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni dell'articolo 360-sexies del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica a condizione che:

a) il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente quello di corresponsione, non superiore a 33.000 euro;

b) il contratto collettivo rinnovato, nel caso di cui al comma 1, lettera a), preveda un trattamento economico complessivo non inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, commi da 2 a 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112;

c) il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore, determinato senza tenere conto degli incrementi di cui al comma 1, lettera b), non sia inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del citato articolo 7, commi da 2 a 4-bis.

3. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera b), sono agevolati a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno sei mesi alla data di decorrenza dell'incremento e che l'incremento risulti dal libro unico del lavoro e non sia accompagnato, nei dodici mesi precedenti la sua decorrenza, dalla riduzione di altri elementi della retribuzione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, lettera b), gli incrementi dovuti in forza di disposizioni di legge o del contratto collettivo applicato, ivi compresi gli scatti di anzianità e gli incrementi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nonché le somme erogate una tantum, i premi e le somme di cui all'articolo 228 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

4. Qualora un incremento di cui al comma 1, lettera b), sia revocato o ridotto entro i ventiquattro mesi successivi alla sua decorrenza, il sostituto d'imposta assoggetta a tassazione ordinaria, in sede di conguaglio, le somme per le quali è stata applicata l'imposta sostitutiva, salvo che la riduzione derivi da una riduzione dell'orario di lavoro richiesta dal lavoratore.

5. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Ai fini del monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.010 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e in 110 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, negli stati di previsione dei Ministeri.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa estende al triennio 2027-2029 l'imposta sostitutiva del 5 per cento sugli aumenti retributivi. La lettera a) del comma 1 proroga al 2028 e al 2029 la detassazione degli incrementi da rinnovi contrattuali, che l'articolo 6 del disegno di legge conferma per il solo 2027, con una finestra mobile che include i rinnovi sottoscritti nei due anni precedenti. La lettera b) la estende agli aumenti della retribuzione fissa riconosciuti individualmente dal datore di lavoro, entro 3.000 euro lordi annui. Il beneficio spetta ai redditi di lavoro dipendente fino a 33.000 euro.

L'orizzonte triennale corrisponde al ciclo contrattuale. L'estensione agli aumenti individuali porta il beneficio nelle imprese prive di contrattazione di secondo livello, la grande maggioranza delle minori, e sostiene la retribuzione oltre il livello contrattuale senza sovrapporsi ai parametri del salario giusto, dai quali l'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 62 del 2026 esclude le voci individuali. Il beneficio è subordinato al rispetto del trattamento economico complessivo di cui al medesimo articolo 7: esclude i contratti che comprimono le retribuzioni e resta accessibile a tutti quelli che ne rispettano il livello. Per gli aumenti individuali sono previsti presìdi anti-elusione puntuali.

Agli oneri, valutati in 150 milioni di euro per il 2027, con riferimento ai soli incrementi individuali, e in 1.010 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 110 milioni per il 2030, si provvede mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili dei Ministeri.

Relazione tecnica

Per il 2027 l'onere riguarda i soli incrementi individuali di cui al comma 1, lettera b), poiché agli incrementi da rinnovo si applica l'articolo 6 del disegno di legge. La stima assume 10 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, una quota del 10 per cento di beneficiari di incrementi individuali nell'anno, comprensiva dell'effetto incentivante della misura, e un incremento medio di 1.500 euro lordi annui con decorrenza media a metà anno, per una base agevolata di 750 milioni di euro nel 2027. Il differenziale tra l'aliquota marginale media, comprese le addizionali, del 27 per cento e l'imposta sostitutiva del 5 per cento, applicato all'imponibile al netto dei contributi a carico del lavoratore, determina un onere di 150 milioni di euro per il 2027. La misura non produce effetti contributivi. La stima, elaborata dal Centro Studi Conflavoro PMI, va validata con i modelli di microsimulazione del Dipartimento delle finanze.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 9

Credito d'imposta premiale per investimenti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'adozione di efficaci misure per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dalla vigente normativa in materia, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di prevenzione dei rischi professionali in ambiente di lavoro, elevato al 60 per cento per i soggetti con non più di venti dipendenti. La maggiorazione di cui al primo periodo è concessa nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 700 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Per ciascun beneficiario di cui al comma 1, l'ammontare complessivo annuo del credito d'imposta è pari ad un importo massimo di:

a) 20.000 euro, per volumi d'affari fino a 400.000 euro;

b) 50.000 euro, per volumi d'affari da 401.000 a 1 milione di euro;

c) 80.000 euro, per volumi d'affari da 1 a 5 milioni di euro;

d) 110.000 euro, per volumi d'affari superiori a 5 milioni di euro.

3. I limiti di importo di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 emanato ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle Leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento;

b) l'acquisto di attrezzature di lavoro, ivi comprese le attrezzature utilizzate in agricoltura, conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in uso conformi alle medesime normative e norme tecniche di riferimento;

c) l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;

d) le attività di formazione, informazione e addestramento del personale;

e) la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'elaborazione delle procedure e la stesura dei protocolli di prevenzione e di sicurezza;

f) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i costi relativi all'adozione e corretta attuazione dei modelli conformi alla norma UNI ISO 45001.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel

limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ivi comprese quelle della comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Relazione illustrativa

Infortuni e malattie professionali hanno in Italia un costo sociale stimato in oltre 100 miliardi di euro annui, circa il 4,5 per cento del PIL. Nei primi otto mesi del 2026 le denunce di infortunio all'INAIL sono state 404.809, il 5,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2025, quelle di malattia professionale sono cresciute del 16,3 per cento e i casi mortali sono stati 701 (dati provvisori). Il quadro del decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforzato dalla patente a crediti, opera prevalentemente su obblighi e controlli; resta da sostenere la capacità di investimento in prevenzione delle imprese minori.

La proposta emendativa riconosce un credito d'imposta del 50 per cento, elevato al 60 per cento fino a venti dipendenti, sulle spese sostenute nel 2027 per dispositivi di protezione e attrezzature conformi, adeguamento degli ambienti di lavoro, formazione, consulenza e modelli organizzativi conformi all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla norma UNI ISO 45001. I massimali sono graduati per volume d'affari e triplicati nei settori a rischio elevato.

Agli oneri, pari a 700 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Una riduzione degli infortuni del 2 per cento annuo produrrebbe minori costi sociali per oltre 2 miliardi di euro.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 10

Ricerca in Fabbrica: credito d'imposta al 50 per cento per la ricerca e l'innovazione delle piccole e medie imprese

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Credito d'imposta «Ricerca in Fabbrica» per le micro, piccole e medie imprese)

1. Alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, un credito d'imposta pari alla differenza tra il 50 per cento dei costi ammissibili sostenuti per le attività di cui al comma 2 e il credito d'imposta eventualmente spettante per i medesimi costi ai sensi dell'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Sono ammissibili i costi, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, relativi a:

a) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al comma 200 del citato articolo 1, ivi compresi lo sviluppo e l'addestramento di soluzioni di intelligenza artificiale che ne presentino i requisiti;

b) attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 del medesimo articolo;

c) attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202 del medesimo articolo;

d) deposito, mantenimento e difesa di brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, disegni e modelli;

e) realizzazione di prototipi e impianti pilota, ove non già compresi nelle lettere a) e b).

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 500.000 euro per beneficiario e per periodo d'imposta e nel limite complessivo di 600 milioni di euro di crediti per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al comma 1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è fruito senza istanza preventiva, sulla base di una comunicazione telematica dei costi sostenuti, da trasmettere all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti comunicati ecceda il limite di cui al comma 3, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di comunicazione, è determinata la percentuale di riconoscimento, pari al rapporto tra il limite e l'ammontare complessivo dei crediti comunicati. La comunicazione di cui al presente comma tiene luogo degli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

5. Ai fini dell'individuazione delle attività ammissibili si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020. Le imprese possono richiedere la certificazione delle attività con gli effetti di cui all'articolo 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122; le relative spese sono ammissibili nel limite di 5.000 euro per periodo d'imposta.

6. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste, per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'innovazione a favore delle piccole e medie imprese e all'innovazione dei processi e dell'organizzazione, dal regolamento generale di esenzione per categoria vigente alla data di concessione; ove tali intensità siano superate, il credito è ridotto in misura corrispondente. Il credito è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio delle fruizioni e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2028, a 400 milioni di euro per l'anno 2029, a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, a 400 milioni di euro per l'anno 2033 e a 200 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2028 e a 400 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) quanto a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, a 400 milioni di euro per l'anno 2033 e a 200 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa porta al 50 per cento la copertura dei costi di ricerca, innovazione tecnologica, design, brevettazione e prototipazione sostenuti dalle micro, piccole e medie imprese nei periodi d'imposta dal 2027 al 2031, integrando fino a tale misura il credito ordinario, che resta invariato.

Secondo l'ISTAT, nel 2024 la spesa in R&S delle imprese è cresciuta solo per effetto delle grandi (+6,4 per cento), mentre è calata nelle piccole (-13,7 per cento) e nelle medie (-5,2 per cento). Il credito vigente al 10 per cento è dimensionalmente neutro e non compensa i costi fissi di rendicontazione delle imprese minori; quello per l'innovazione tecnologica non è stato prorogato oltre il 2025.

La fruizione è automatica, con comunicazione a consuntivo e riparto proporzionale oltre il tetto annuo di 600 milioni di euro di crediti, sul modello del credito ZES unica. L'ancoraggio ai criteri del decreto ministeriale 26 maggio 2020 e la certificazione con effetto di affidamento prevengono il contenzioso che ha segnato il credito 2015-2019. Il credito rispetta le intensità del regolamento generale di esenzione per categoria.

Agli oneri, configurati come limite di spesa, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Relazione tecnica

Il credito è riconosciuto entro 600 milioni di euro di crediti per ciascun periodo d'imposta dal 2027 al 2031, con riparto proporzionale in caso di eccedenza; la fruizione in tre quote annuali dal periodo successivo determina un onere di cassa nullo nel 2027. Il credito ordinario resta invariato e non genera minori spese: la copertura è interamente esterna.

Voce (mln €)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Onere di cassa	0	200	400	600	600	600	400	200

La domanda potenziale di credito integrativo è stimata in 2-3 miliardi annui: 40 punti percentuali su una spesa in R&S delle PMI di circa 4,2 miliardi (24 per cento della spesa delle imprese, ISTAT), più il 50 per cento dei costi di

innovazione, design, brevetti e prototipi (stima del Centro Studi Conflavoro). La percentuale di riconoscimento attesa è quindi del 20-30 per cento. Classificazione: misura onerosa, entro limite di spesa.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 11

Bolletta Massima: Fondo per la convergenza dei prezzi dell'energia elettrica, componente compensativa in bolletta per le piccole e medie imprese e contratti per differenza a due vie su base volontaria

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Fondo per la convergenza dei prezzi dell'energia elettrica per le piccole e medie imprese e contratti per differenza a due vie per gli impianti rinnovabili esistenti)

1. Al fine di avviare la convergenza del prezzo dell'energia elettrica sostenuto dalle piccole e medie imprese verso la media dei Paesi dell'area euro, è istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il Fondo per la convergenza dei prezzi dell'energia elettrica, alimentato:

a) da un contributo a carico del bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

b) dalla quota dei ricavi dei contratti per differenza a due vie di cui all'articolo 19-quinquies del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747, destinata ai clienti finali non domestici, nel rispetto delle condizioni ivi previste;

c) dalle somme trasferite ai sensi del comma 7;

d) dalle ulteriori risorse individuate con provvedimenti legislativi.

2. Ai clienti finali che siano microimprese o piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, titolari di punti di prelievo connessi in bassa o media tensione, è riconosciuta in bolletta, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo e senza garanzia a carico del bilancio dello Stato, una componente compensativa di importo unitario uniforme per ciascun megawattora prelevato, pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica e la media dei prezzi dei mercati del giorno prima degli altri Paesi dell'area euro, ponderata per i volumi scambiati, rilevati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la periodicità da essa definita. La componente è indipendente dal prezzo pattuito con il venditore, è rideterminata in misura proporzionale qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ed è concessa nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

3. Alle medie imprese la componente di cui al comma 2 può essere riconosciuta, a valere sulle risorse del Fondo, nell'ambito di un regime di aiuto temporaneo, efficace fino al 31 dicembre 2030 e a intensità decrescente, subordinato alternativamente:

a) alla sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica di lungo termine, anche mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49;

b) alla realizzazione di investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili, accumulo o efficienza energetica.

L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La componente compensativa è erogata dalla CSEA per il tramite dei venditori, a condizioni non discriminatorie tra i medesimi, secondo modalità definite dall'ARERA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ARERA assicura il rispetto dei massimali di cui al comma 2 anche attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e definisce il profilo decrescente di cui al comma 3 in

modo da preservare l'incentivo alla riduzione dei consumi e alla copertura di lungo termine del rischio di prezzo. La componente non costituisce intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e non pregiudica la libertà dei venditori nella determinazione dei prezzi.

5. Le eventuali eccedenze annuali del Fondo sono portate in riduzione degli oneri generali di sistema a carico delle utenze non domestiche connesse in bassa e media tensione. L'ARERA trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'andamento del differenziale di cui al comma 2, distinto per classi di consumo e livelli di tensione, sull'utilizzo del Fondo, distintamente per i commi 2 e 3, e sull'attuazione dei commi da 6 a 8.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il Gestore dei servizi energetici (GSE) offre, mediante procedure competitive, ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW, entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2027 e che non beneficiano di meccanismi di incentivazione, la stipula, su base volontaria, di contratti per differenza a due vie di durata compresa tra cinque e quindici anni, aventi ad oggetto l'energia elettrica immessa in rete, con riferimento al prezzo zonale orario. Le procedure sono coordinate con i meccanismi di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2026 e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di assicurarne la conformità alle condizioni di mercato e alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'energia oggetto dei contratti è destinata in via prioritaria, a parità di condizioni, ai contratti di lungo termine stipulati da piccole e medie imprese, anche in forma aggregata.

7. Il prezzo di esercizio è determinato in esito a procedure competitive al ribasso, nel limite di un prezzo di riferimento definito annualmente dall'ARERA per fonte e per tecnologia, tenuto conto dei costi di investimento e operativi standard e di una congrua remunerazione del capitale investito. Qualora il prezzo zonale orario sia superiore al prezzo di esercizio, il produttore versa la differenza al GSE, che la accantona in un apposito conto di compensazione; qualora sia inferiore, il GSE eroga al produttore la differenza esclusivamente a valere sul medesimo conto. Nelle ore in cui il prezzo zonale è nullo o negativo non è dovuta alcuna erogazione. Le somme del conto eccedenti il fabbisogno di compensazione, determinato dall'ARERA, sono trasferite al Fondo di cui al comma 1.

8. Sono esclusi dai contratti di cui al comma 6:

a) l'energia oggetto di contratti di approvvigionamento a termine a prezzo determinato, comunicati al GSE, stipulati con clienti finali o loro aggregazioni, a prescindere dallo Stato membro di stabilimento delle parti;

b) l'energia oggetto dei contratti per differenza di cui al comma 1, lettera b);

c) gli impianti delle comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) gli impianti idroelettrici la cui energia è oggetto dei contratti per differenza di cui all'articolo 78 della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Dalle restanti disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le erogazioni ai produttori di cui al comma 7 sono effettuate esclusivamente nei limiti delle somme disponibili sul conto ivi previsto.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa istituisce presso la CSEA un Fondo per la convergenza dei prezzi dell'energia elettrica e riconosce alle micro e piccole imprese una componente compensativa in bolletta, uniforme per megawattora, pari al differenziale tra il prezzo unico nazionale e la media dei prezzi all'ingrosso degli altri Paesi dell'area euro, nei limiti delle risorse del Fondo.

Secondo l'ARERA, nel 2025 le imprese hanno pagato l'energia elettrica 26,3 centesimi di euro per kWh, il 24,1 per cento in più della media dell'area euro, con un divario dovuto quasi interamente alla componente energia; il PUN Index GME si è attestato a 115,94 euro per megawattora.

Il Fondo riceve una dotazione iniziale per il 2027 e il 2028 e, a regime, la quota non domestica dei ricavi dei contratti per differenza previsti dalla riforma europea del mercato elettrico e i ricavi dei contratti volontari a due vie con gli impianti rinnovabili esistenti (commi da 6 a 8), che danno al produttore stabilità di ricavo e trasferiscono alle imprese la quota eccedente il prezzo di esercizio. La componente è indipendente dal prezzo pattuito con il venditore e non costituisce prezzo regolato.

La compensazione opera in de minimis per micro e piccole imprese e, per le medie, in un regime temporaneo, decrescente e condizionato a contratti di lungo termine o investimenti, efficace dopo l'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri della dotazione iniziale si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente; le altre disposizioni non comportano oneri.

Relazione tecnica

I consumi delle PMI in bassa e media tensione sono stimati in 60-70 TWh annui, di cui indicativamente 35-45 TWh riferibili a micro e piccole imprese (stima del Centro Studi Conflavoro). Con una dotazione di 500 milioni la componente vale circa 11-14 euro per megawattora, a fronte di un divario stimato in circa 30 euro per megawattora: la convergenza è parziale e progressiva. La stima del divario andrà aggiornata alla luce del meccanismo di contenimento del prezzo del gas destinato alla produzione elettrica, oggetto di intesa preliminare tra il Governo e la Commissione europea il 16 ottobre 2026, una volta adottato.

I contratti di cui ai commi da 6 a 8, ipotizzando un'adesione del 30-50 per cento della produzione rinnovabile non incentivata e non contrattualizzata (35-45 TWh) e un differenziale medio di 15-25 euro per megawattora, possono trasferire al Fondo 0,2-0,6 miliardi di euro annui nei primi esercizi, a elevata varianza (stima del Centro Studi Conflavoro). Poiché le erogazioni ai produttori sono effettuate esclusivamente a valere sul conto di compensazione, tali disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'onere per il bilancio dello Stato coincide con la dotazione; le erogazioni della componente compensativa sono contenute nelle risorse disponibili del Fondo, senza garanzia statale.

Voce (mln €)	**2027**	**2028**	**2029**
Onere per il bilancio dello Stato	500	500	0

Classificazione: onerosa per la dotazione iniziale; a costo zero per i contratti di cui ai commi da 6 a 8.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 12

Energia in Fabbrica: credito d'imposta per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, l'accumulo e l'efficienza energetica delle piccole e medie imprese

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Credito d'imposta «Energia in Fabbrica»)

1. Alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano, dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029, investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, in sistemi di accumulo e in interventi di efficientamento energetico di strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi ammissibili, elevato al 40 per cento per le microimprese e le piccole imprese, nel limite di 500.000 euro per beneficiario per ciascun anno.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o di completamento dell'intervento, e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni preventive trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione dell'investimento programmato e del credito prenotato, e della successiva comunicazione di completamento. L'Agenzia delle entrate pubblica mensilmente l'ammontare delle risorse residue. La comunicazione preventiva di cui al presente comma tiene luogo di quella prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

4. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, per gli aiuti agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e della promozione dell'energia da fonti rinnovabili, inclusi i sistemi di accumulo ad essi collegati, dal regolamento generale di esenzione per categoria vigente alla data di concessione. Gli interventi non riconducibili a tali categorie sono ammessi esclusivamente nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023. Il credito è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Per i medesimi costi è cumulabile con altre agevolazioni nel limite del 60 per cento del costo sostenuto, ferme restando le intensità massime di aiuto applicabili, e non è cumulabile con la maggiorazione di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, né, per i medesimi impianti, con i contributi di cui all'articolo 79 della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i costi ammissibili, le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3, la documentazione da conservare e le modalità dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro annui, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa riconosce alle piccole e medie imprese, per gli investimenti effettuati nel biennio 2028-2029, un credito d'imposta del 30 per cento, elevato al 40 per cento per micro e piccole imprese, per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, l'accumulo e l'efficienza energetica. Dà continuità strutturale, con le stesse aliquote, al credito previsto per il 2027 nell'ambito dello Scudo Energia PMI.

L'autoproduzione riduce in modo permanente la quota di consumi esposta al prezzo marginale del gas, principale causa del differenziale di prezzo con l'area euro. Il credito, utilizzabile in compensazione dall'entrata in esercizio, raggiunge anche le imprese prive di base imponibile sufficiente a fruire della maggiorazione dell'ammortamento, con la quale non è cumulabile.

Il credito rispetta le intensità del regolamento generale di esenzione per categoria per l'efficienza energetica e le rinnovabili; il limite di spesa con prenotazione cronologica rende l'onere certo.

Relazione tecnica

Gli investimenti attesi delle PMI in autoproduzione, accumulo ed efficienza sono stimati in 1,2-1,5 miliardi di euro annui (stima del Centro Studi Conflavoro sulla dinamica delle installazioni commerciali e industriali). Con un'intensità media del 32 per cento, l'onere coincide con il limite di spesa di 450 milioni annui nel biennio 2028-2029. Per la copertura si utilizza la quota dei proventi d'asta assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata anche all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili; la capienza va riscontrata sui riparti 2028 e 2029. Classificazione: misura onerosa.

Voce (mln €)	**2027**	**2028**	**2029**
Onere	—	450	450
Copertura: quota MASE dei proventi delle aste CO2	—	250	250
Copertura: fondo speciale di conto capitale	—	200	200

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 13

Scudo Energia PMI

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

«Art. 83-bis.

(Contributo straordinario in bolletta per le micro, piccole e medie imprese ad alta intensità energetica)

1. Al fine di contenere, nell'anno 2027, gli effetti dei prezzi dell'energia sulla continuità delle imprese di minori dimensioni maggiormente esposte, nelle more degli effetti delle misure per l'autoproduzione e la condivisione dell'energia di cui agli articoli 83-ter e 83-quater, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i cui costi per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, risultanti dalle fatture elettroniche ricevute in almeno uno degli anni 2025 e 2026, siano superiori al 15 per cento dell'ammontare delle operazioni attive risultanti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi trasmessi telematicamente nel medesimo anno, è riconosciuto un contributo straordinario pari al 30 per cento dei corrispettivi per la componente energia relativi ai consumi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, al netto dei corrispettivi per i servizi di rete, degli oneri generali di sistema, delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo è riconosciuto senza istanza dell'impresa. Entro il 31 gennaio 2027 l'Agenzia delle entrate individua le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sulla base dei dati relativi all'anno 2025 e ne trasmette l'elenco, con i codici identificativi dei punti di prelievo e di riconsegna, al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. Entro il 31 maggio 2027 l'Agenzia delle entrate integra l'elenco con le imprese in possesso dei requisiti sulla base dei dati relativi all'anno 2026; per tali imprese il contributo si applica ai consumi dal 1° gennaio 2027. Le imprese incluse nell'elenco possono rinunciare al contributo; le imprese in possesso dei requisiti e non incluse possono chiederne l'inclusione con le modalità di cui al comma 6.

3. I venditori di energia elettrica e di gas naturale applicano il contributo in riduzione degli importi fatturati alle imprese di cui al comma 2, con evidenza separata in fattura, anche per i consumi del periodo anteriore alla ricezione dell'elenco, e ne ottengono il rimborso dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, trasferiti alla CSEA. La CSEA effettua il monitoraggio mensile della spesa e ne comunica gli esiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la percentuale di cui al comma 1 è rideterminata per i consumi dei periodi successivi.

5. Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ovvero, per la quota relativa all'energia elettrica e per le imprese ammissibili ai regimi di sollievo temporaneo dei costi dell'energia elettrica di cui alla sezione 4.5 della disciplina degli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita, adottata dalla Commissione europea nel giugno 2025, alle condizioni ivi previste, anche come temporaneamente modificate, e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. La CSEA verifica il rispetto dei massimali e registra gli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Per i consumi dell'anno 2027 il contributo non è cumulabile con il sostegno di cui all'articolo 83 della presente legge.

6. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ARERA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità di trasmissione e di trattamento dei dati, di inclusione su istanza e di rinuncia, i controlli e il recupero dei contributi indebitamente fruiti.

Art. 83-ter.

(Credito d'imposta per l'autoproduzione di energia, l'accumulo e l'efficienza energetica delle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di ridurre in modo strutturale la dipendenza delle imprese di minori dimensioni dall'energia acquistata e dai combustibili fossili importati, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con sede o unità produttiva nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei costi ammissibili, elevato al 40 per cento per le micro e piccole imprese, nel limite massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro per ciascuna impresa, che effettua dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 investimenti in:

a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare destinata all'autoconsumo, anche a distanza, al servizio delle unità produttive dell'impresa;

b) sistemi di accumulo dell'energia elettrica asserviti agli impianti di cui alla lettera a) o a impianti esistenti;

c) interventi di efficienza energetica sui processi produttivi e sugli immobili strumentali, compresi in un elenco tipologico definito dal decreto di cui al comma 7, senza obbligo di certificazione del risparmio conseguito.

2. Ai fini dell'accesso, l'impresa comunica all'Agenzia delle entrate, prima dell'avvio dell'investimento, l'ammontare delle spese programmate e, al completamento, i costi effettivamente sostenuti. Il credito è riconosciuto secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni preventive, fino a concorrenza del limite di spesa di cui al comma 6. La comunicazione preventiva di cui al primo periodo tiene luogo di quella prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione di completamento e non oltre il 31 dicembre 2029, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. In luogo dell'utilizzo diretto, il credito può essere ceduto, per l'intero importo e una sola volta, a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, con esclusione di ulteriori cessioni. La cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate in via telematica. Il cessionario risponde del credito ricevuto solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

5. Il credito non è cumulabile, per i medesimi beni, con la maggiorazione del costo di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, né con i contributi di cui all'articolo 79 della presente legge. Il credito è concesso nel rispetto del regolamento generale di esenzione per categoria vigente alla data di concessione ovvero del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

6. Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle comunicazioni e rende nota, con avviso pubblicato nel proprio sito internet, la data di esaurimento delle risorse.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti l'elenco tipologico degli interventi di cui al comma 1, lettera c), i costi ammissibili, le modalità delle comunicazioni di cui al comma 2 e della cessione di cui al comma 4, i controlli e le ipotesi di revoca.

Art. 83-quater.

(Condivisione dell'energia rinnovabile nelle aree produttive e accelerazione delle connessioni e dei procedimenti per l'autoproduzione delle imprese)

1. Al fine di favorire la condivisione di energia rinnovabile tra le micro, piccole e medie imprese insediate nelle aree industriali, artigianali e produttive, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'ARERA e previa verifica della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sono definite:

a) la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2030, del regime di incentivazione dell'energia condivisa di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, per le configurazioni di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i cui membri siano in prevalenza micro, piccole e medie imprese insediate nelle medesime aree produttive, nel limite di un contingente di potenza dedicato;

b) le condizioni alle quali, per le configurazioni di cui alla lettera a), il perimetro rilevante ai fini della condivisione può comprendere le aree sottese a più cabine primarie ricomprese nella medesima area produttiva.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA definisce, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW e per i sistemi di accumulo al servizio di unità produttive di micro, piccole e medie imprese, i tempi massimi per la messa a disposizione dei preventivi di connessione e per la realizzazione delle connessioni, nonché indennizzi automatici a carico dei gestori di rete in caso di ritardo.

3. I procedimenti di autorizzazione unica disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare e a sistemi di accumulo al servizio di attività produttive, avviati da oltre centottanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono entro novanta giorni da tale data. In caso di inerzia si applica l'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, per gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, l'articolo 17-bis della medesima legge, salvi i casi in cui la normativa europea imponga l'adozione di provvedimenti espressi.

Art. 83-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 83-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 83-ter, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 83, comma 3, della presente legge, per l'anno 2027. Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, le parole: «1.000 milioni di euro nel 2027, di» sono soppresse e, al comma 3, le parole: «di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e» sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 83-quater, comma 1, lettera a), si provvede a valere sulle componenti tariffarie destinate al sostegno delle fonti rinnovabili, nel limite del contingente ivi previsto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'attuazione dell'articolo 83-quater, commi 2 e 3, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. All'articolo 76, comma 1, della presente legge, le parole: «82 e 83» sono sostituite dalle seguenti: «82, 83 e 83-ter».»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa introduce per le micro, piccole e medie imprese un intervento in due tempi. Nell'immediato, un contributo straordinario in bolletta per il 2027, pari al 30 per cento della componente energia, riservato alle

imprese con costi per energia elettrica e gas superiori al 15 per cento del fatturato: è applicato dal venditore e rimborsato tramite la CSEA, senza domande né calcoli, sulla base dell'elenco che l'Agenzia delle entrate ricava dalle fatture elettroniche del 2025 e integra entro maggio 2027 con i dati del 2026, per includere le imprese divenute esposte con i rincari (art. 83-bis).

In prospettiva, un credito d'imposta cedibile del 30 per cento, 40 per micro e piccole imprese, per gli investimenti del 2027 in fotovoltaico per autoconsumo, accumulo ed efficienza, che raggiunge anche le imprese in perdita o con basso imponibile escluse di fatto dalla maggiorazione dell'ammortamento (art. 83-ter); il credito prosegue nel 2028 e nel 2029 con Energia in Fabbrica. Completano l'intervento misure per la condivisione dell'energia nelle aree produttive, le connessioni e i procedimenti autorizzativi (art. 83-quater).

Agli oneri si provvede, per il contributo, pari a 1.500 milioni di euro per il 2027, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per il credito, pari a 1.000 milioni di euro, si utilizza lo stanziamento per il 2027 dell'articolo 83, che il disegno di legge iscrive in bilancio pur agevolando i soli consumi dal 2028 e che la proposta destina all'anno dello shock dei prezzi. L'articolo 83-ter è inserito tra gli interventi autorizzati dall'articolo 76 nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale, senza effetti sull'importo complessivo degli interventi energetici. Restano invariati gli stanziamenti dell'articolo 83 per gli anni dal 2028 al 2030. L'art. 83-quater non comporta oneri.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 13-bis

Scudo Energia PMI: riserva per le micro e piccole imprese, obbligo di reinvestimento e canale semplificato

All'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «almeno pari al 100 per cento dell'aiuto» sono sostituite dalle seguenti: «almeno pari al 50 per cento dell'aiuto», le parole: «entro trentasei mesi dalla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi dalla concessione» e le parole: «salvo il diverso termine» sono sostituite dalle seguenti: «salvi la diversa misura o il diverso termine»;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di ciascun anno è riservata alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; le risorse della riserva non assegnate entro il termine stabilito con il decreto di cui al presente comma sono rese disponibili per le medie imprese.»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica al sostegno riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo modalità semplificate, senza istanza, definite con il decreto di cui al comma 1, anche sulla base dei dati di consumo trasmessi dai venditori.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa corregge, a invarianza di spesa, tre elementi dell'articolo 83. Riconduce l'obbligo di reinvestimento al 50 per cento dell'aiuto, livello che la disciplina europea CISAF richiede alle imprese energivore, con termine di 48 mesi, fatti salvi la diversa misura o il diverso termine stabiliti dalla Commissione europea in sede di autorizzazione. Fissa in legge una riserva non inferiore al 60 per cento delle risorse di ciascun anno per le micro e piccole imprese, che in un riparto proporzionale ai consumi riceverebbero una quota marginale. Apre per le micro e piccole imprese un canale semplificato in regime de minimis, senza istanza e non subordinato all'autorizzazione europea.

La proposta è coordinata con la n. 13, che destina al 2027 lo stanziamento dell'articolo 83 per quell'anno: la riserva e il nuovo obbligo di reinvestimento operano sulle risorse degli anni dal 2028 al 2030.

Relazione tecnica

La proposta non modifica i limiti di spesa né il profilo temporale dell'articolo 83 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La riserva incide sulla ripartizione delle risorse tra classi dimensionali; la riduzione dell'obbligo di reinvestimento non modifica l'importo dell'aiuto; il canale de minimis opera entro le medesime risorse e nei massimali del regolamento (UE) 2023/2831. Classificazione: a costo zero.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 14

Destinazione selettiva del concorso statale al ripiano a salvaguardia delle piccole e medie imprese fornitrici del Servizio sanitario nazionale

All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «in proporzione agli importi complessivamente spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma nel periodo 2019-2023, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 5» con le seguenti: «in proporzione alle quote di ripiano non dovute per effetto del comma 3-bis relative a ciascuna regione e provincia autonoma nel periodo 2019-2023, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 5 e dal decreto di cui al comma 3-quinquies»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini del ripiano relativo a ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, anche in deroga all'articolo 9-ter, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le aziende fornitrici di dispositivi medici i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno di riferimento, risultanti dal bilancio di esercizio ovvero, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, dalla dichiarazione fiscale relativa al medesimo periodo, non superano 10 milioni di euro sono escluse dall'obbligo di ripiano per la medesima annualità. Per le aziende fornitrici i cui ricavi relativi all'anno di riferimento superano tale soglia, la quota di ripiano relativa alla medesima annualità è pari a quella determinata ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, moltiplicata per il rapporto tra la parte dei ricavi dell'anno eccedente 10 milioni di euro e i ricavi complessivi del medesimo anno.

3-ter. Il concorso statale di cui al comma 2, ripartito ai sensi del comma 3, è destinato, per ciascuna regione e provincia autonoma, alla copertura della quota di ripiano non dovuta per effetto del comma 3-bis. Per ciascuna annualità, l'eventuale eccedenza della quota non dovuta rispetto al concorso statale imputabile alla medesima annualità è ripartita tra le aziende fornitrici non escluse, in proporzione agli importi determinati ai sensi del comma 3-bis, secondo periodo; l'eventuale residuo del concorso statale è portato in riduzione degli importi dovuti dalle medesime aziende, con priorità per quelle che abbiano sostenuto il riparto relativo ad annualità precedenti, nella misura di quanto da ciascuna corrisposto a tale titolo. Fermo restando quanto previsto dal periodo successivo, l'importo dovuto da ciascuna azienda per effetto del riparto non può eccedere, per singola annualità, una volta e mezza e, per il complesso delle annualità dal 2019 al 2023, una volta l'importo determinato ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2015. Ove l'applicazione dei predetti limiti non consenta l'integrale copertura della quota non dovuta, la parte residua è ripartita tra le aziende fornitrici non escluse della medesima regione o provincia autonoma, in proporzione agli importi determinati ai sensi del comma 3-bis, secondo periodo, anche in deroga ai medesimi limiti. Restano in ogni caso invariati l'importo complessivo del concorso statale di cui al comma 2 e l'importo complessivo del ripiano spettante a ciascuna regione e provincia autonoma per ciascuna annualità.

3-quater. Gli importi riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono portati in detrazione dagli importi dovuti come determinati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2027, sono stabilite le modalità attuative dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ivi comprese le modalità di attestazione dei

ricavi relativi a ciascuna annualità, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare o interessati da operazioni straordinarie, le modalità del riparto e delle riduzioni di cui al comma 3-ter, nonché il raccordo con il decreto e con i provvedimenti regionali di cui al comma 5.»;

c) al comma 6, alinea, dopo le parole: «la quota di propria competenza» inserire le seguenti: «, come determinata ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,»;

d) al comma 6, lettere b), c), d) ed e), sopprimere le parole: «, al netto del contributo statale di cui al comma 2».

Relazione illustrativa

Il testo del disegno di legge. L'articolo 73 prevede un concorso dello Stato al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni dal 2019 al 2023, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Secondo la relazione tecnica, a fronte di un ripiano complessivo valutabile in circa 4.000 milioni di euro, il concorso ammonta a 1.400 milioni e la quota a carico delle aziende fornitrici a circa 2.600 milioni. Il testo non individua un criterio di attribuzione del concorso tra le aziende: il comma 6 si limita a prevedere che i versamenti relativi agli anni dal 2020 al 2023 avvengano «al netto del contributo statale». Ne risulta un'attribuzione lineare, con una riduzione media degli importi dovuti di circa il 35 per cento, uguale per tutte le imprese, e nulla per l'annualità 2019, che resta interamente dovuta entro il 30 luglio 2027.

Gli effetti dell'attribuzione lineare. L'onere del ripiano è fortemente concentrato: circa l'80 per cento fa capo alle imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro, che rappresentano il 21 per cento della platea. Con il criterio lineare, circa 1.116 milioni del concorso statale andrebbero a queste imprese e circa 284 milioni al restante 79 per cento, in larghissima parte piccole e medie imprese italiane di distribuzione, prive di leva sul prezzo dei dispositivi. La distribuzione e commercializzazione assorbe circa il 78 per cento dell'importo del ripiano e circa sei imprese distributrici su dieci presentano un margine operativo lordo inferiore al 10 per cento (studio Nomisma, perimetro 2015-2018). Per queste imprese una riduzione media del 35 per cento non è risolutiva.

Il contenuto dell'emendamento. Il concorso statale, invariato nell'importo, è destinato alla copertura di una soglia di esenzione pari a 10 milioni di euro di ricavi (comma 3-bis). Le imprese con ricavi non superiori alla soglia sono escluse dal ripiano dell'annualità; per le altre la quota è calcolata sulla sola parte dei ricavi eccedente la soglia, sicché il concorso al ripiano cresce con continuità al crescere della dimensione, senza effetti di scalino. Il costo della soglia è stimato in circa 1.388 milioni di euro, pari, entro l'1 per cento, al concorso stanziato. Risulta escluso dal ripiano il 78,6 per cento delle imprese del campione analizzato.

Verifica per annualità. La soglia è verificata per ciascuna annualità, in coerenza con la struttura del ripiano: l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 determina la quota di ciascuna azienda per singola annualità, in base al fatturato del medesimo anno, e l'articolo 73 prevede per singola annualità il versamento delle aziende e l'imputazione del concorso statale. Trattandosi di ricavi relativi a esercizi chiusi, la disposizione non è suscettibile di comportamenti elusivi.

Annualità 2019. Il testo del disegno di legge non imputa concorso statale all'annualità 2019. L'emendamento la include nella salvaguardia senza nuove risorse: la quota esentata relativa al 2019 è ripartita nel 2027 tra le imprese non escluse ed è successivamente compensata, con priorità per le medesime imprese, a valere sul residuo del concorso relativo alle annualità dal 2020 al 2023. Gli incassi delle regioni restano invariati in ciascun anno.

Riparto tra le regioni e clausola di chiusura. Il concorso è ripartito tra le regioni in proporzione alle quote esentate in ciascun territorio (comma 3, come modificato), così che le risorse statali affluiscano dove si concentra la platea esclusa e il ricorso al riparto tra le imprese sia ridotto al minimo. Il limite individuale previsto dal comma 3-ter assicura, di regola, che nessuna azienda sia chiamata a versare, per il complesso delle annualità, più di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9; la clausola di chiusura consente di derogarvi nella sola misura necessaria all'integrale copertura del ripiano, ipotesi che nelle stime nazionali non si verifica. Il comma 3-quater coordina la disciplina con le detrazioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025; il comma 3-quinquies demanda a un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ed entro il termine già previsto dal comma 5, le modalità attuative.

Coerenza dell'impianto. Il criterio selettivo è coerente con l'impostazione adottata dal medesimo disegno di legge per il ripiano farmaceutico, dove l'articolo 71 riconosce la riduzione della quota di ripiano, entro 160 milioni di euro annui, alle sole aziende che realizzano investimenti addizionali. La modulazione del contributo in base alla dimensione dell'impresa è coerente con la qualificazione del ripiano come contributo di solidarietà operata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 139 e n. 140 del 2024) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell'Unione di prelievi progressivi commisurati al fatturato (sentenze 3 marzo 2020, causa C-75/18, Vodafone Magyarország, e causa C-323/18, Tesco-Global Áruházak).

Relazione tecnica

Effetti sui saldi. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto al testo del disegno di legge: restano invariati l'importo del concorso statale (350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031) e l'importo complessivo del ripiano spettante a ciascuna regione e provincia autonoma per ciascuna annualità, secondo il calendario di cui al comma 6. La diversa ripartizione del concorso tra le regioni non produce effetti sui saldi: ciascuna regione incassa in ogni caso l'intero ripiano spettante e muta soltanto la composizione tra concorso statale e versamenti delle aziende. La clausola di chiusura garantisce l'integrale copertura del ripiano in qualunque configurazione dei dati.

Esigibilità. La quota riallocata proviene dal segmento della platea a più alto rischio di insolvenza e di contenzioso ed è posta a carico di soggetti patrimonialmente più capienti: a parità di gettito nominale, aumenta la quota del ripiano effettivamente esigibile.

Stime. Sulla base di 4.000 milioni di euro indicata dalla relazione tecnica al disegno di legge, la quota non dovuta per effetto della soglia è stimata in circa 1.388 milioni (34,7 per cento dell'onere); il residuo del concorso, circa 12 milioni, è portato in riduzione degli importi dovuti dalle aziende non escluse. Queste versano complessivamente circa 2.600 milioni, a fronte di circa 3.188 milioni dovuti ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9: i limiti individuali non risultano vincolanti e lo diverrebbero solo ove l'onere riferibile alle imprese sotto soglia superasse il 35 per cento del totale, contro il 20,3 per cento rilevato. Per l'annualità 2019 la quota esentata è stimata in circa 278 milioni, con un aggravio medio per le aziende non escluse pari a circa il 25 per cento dell'importo dovuto per l'annualità, entro il limite di una volta e mezza; il residuo del concorso relativo alle annualità dal 2020 al 2023, circa 290 milioni, ne consente la compensazione integrale.

Ipotesi. Le stime sono elaborate sulle tabelle dello studio Nomisma riferite al periodo 2015-2018 (campione di 3.212 imprese, cui è riferito il 92,7 per cento dell'onere nazionale), nell'ipotesi di distribuzione dimensionale dell'onere 2019-2023 analoga e di ripartizione uniforme tra le annualità, in assenza dei decreti di certificazione. Poiché l'invarianza è assicurata dal meccanismo di riparto e compensazione e dalla clausola di chiusura, eventuali scostamenti delle stime non producono effetti sui saldi.

A.C. n. 3174-bis

Disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029»

PROPOSTA DI EMENDAMENTO n. 15

Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il capitale circolante delle imprese esposte ai rincari energetici e alle misure tariffarie

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-quater.

(Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il capitale circolante)

1. Al fine di sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese esposte all'aumento dei costi dell'energia o alle misure tariffarie adottate da Paesi terzi, per gli anni 2027 e 2028, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita nell'ambito del medesimo Fondo una sezione speciale, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028.

2. A valere sulla sezione speciale e nel rispetto del limite massimo degli impegni di cui all'articolo 139, comma 7, della presente legge, la garanzia del Fondo è concessa su nuovi finanziamenti destinati al capitale circolante, di durata non superiore a settantadue mesi, con preammortamento fino a dodici mesi, di importo non superiore a 500.000 euro per beneficiario, erogati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

a) hanno sostenuto nell'anno 2026 costi per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, risultanti dalle fatture elettroniche ricevute, superiori di almeno il 30 per cento a quelli sostenuti nell'anno 2025;

b) hanno effettuato nell'anno 2025 cessioni di beni verso Paesi terzi che applicano dazi addizionali alle importazioni dall'Unione europea, individuati con il decreto di cui al comma 6, per un ammontare non inferiore al 10 per cento del volume d'affari.

3. La garanzia è concessa nella misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento in garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia in riassicurazione, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi l'80 per cento. Ove consentito da un quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato, la garanzia diretta è elevata al 90 per cento. Per le garanzie di cui al presente articolo non è dovuta alcuna commissione al Fondo.

4. I finanziamenti di cui al comma 2 non possono essere destinati all'estinzione o alla rinegoziazione di finanziamenti in essere concessi dal medesimo soggetto finanziatore o da soggetti appartenenti al medesimo gruppo. Il soggetto finanziatore attesta che il tasso applicato tiene conto della garanzia del Fondo.

5. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ovvero, per la misura di cui al secondo periodo del comma 3, del quadro temporaneo ivi richiamato, e sono registrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i Paesi di cui al comma 2, lettera b), e sono definite le modalità di verifica dei requisiti, anche mediante i dati delle fatture elettroniche e delle dichiarazioni IVA resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, nonché una riserva non inferiore al 50 per cento della dotazione a favore delle imprese con meno di cinquanta dipendenti.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2027-2029, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.»

Versione B, alternativa, a invarianza

Al comma 1, sostituire le parole: «, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «, alimentata, nel limite di 500 milioni di euro, dalle risorse disponibili del Fondo». Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la sezione speciale opera nei limiti delle risorse disponibili del Fondo.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa istituisce per il 2027 e il 2028 una sezione speciale del Fondo di garanzia per i finanziamenti di capitale circolante fino a 500.000 euro alle micro, piccole e medie imprese colpite dai rincari energetici o dalle misure tariffarie, con garanzia gratuita all'80 per cento, elevabile al 90 per cento se consentito da un quadro temporaneo europeo. I requisiti sono verificati sui dati delle fatture elettroniche e delle dichiarazioni IVA, senza istanze aggiuntive, e metà della dotazione è riservata alle imprese con meno di cinquanta dipendenti.

La sezione opera in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, secondo la tecnica già adottata per i regimi temporanei, e nell'ambito del limite di impegni fissato dall'articolo 139, comma 7, che non viene modificato. Il divieto di destinare i finanziamenti all'estinzione di debiti in essere e l'attestazione sul tasso assicurano che la garanzia si traduca in nuova liquidità a costo ridotto. La misura dà seguito alla richiesta della Confederazione di destinare al credito delle piccole e medie imprese una parte delle risorse che la manovra richiede al settore finanziario.

Relazione tecnica

Nella versione A l'onere coincide con la dotazione della sezione, pari a 300 milioni di euro per il 2027 e a 200 milioni per il 2028, con effetti di pari importo sui saldi di finanza pubblica. Con un accantonamento ipotizzato dell'8-10 per cento sull'importo garantito, la dotazione sostiene garanzie per 5-6,2 miliardi di euro, pari a 6,2-7,8 miliardi di finanziamenti garantiti all'80 per cento: circa 40.000-50.000 imprese con un finanziamento medio di 150.000 euro. Le ipotesi di calcolo vanno validate con il gestore del Fondo.

Nella versione B la sezione opera a valere sulle risorse disponibili del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri; la capienza va riscontrata con il gestore del Fondo. Classificazione: misura onerosa nella versione A, a costo zero nella versione B.

CONFLAVORO

Piccole Medie Imprese

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

www.conflavoro.it

presidenza@conflavoro.com

800 911958